

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

618° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	14
5 ^a - Bilancio.....	»	25
7 ^a - Istruzione.....	»	28
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	36
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	37
10 ^a - Industria.....	»	52
11 ^a - Lavoro.....	»	54
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	66
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	70

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	72
-------------------------------	-------------	----

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	79
Sul ciclo dei rifiuti.....	»	84
Riforma amministrativa	»	91

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

con la

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

52^a Seduta congiunta

Presidenza del Presidente della V Commissione
Augusto FANTOZZI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Attività conoscitiva preliminare sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004 (Doc. LVII; n. 5)

Seguito dell'audizione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dottor Enrico Letta

(Ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato)

Augusto FANTOZZI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda che il Ministro Letta ha svolto nella seduta di ieri la sua relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, ponendo domande e formulando osservazioni, i deputati Nicola BONO (AN), Salvatore CHERCHI (DS-U) e Laura PENNACCHI (DS-U) ed i senatori Giovanni FERRANTE (DS-U), Mario D'URSO (gruppo Misto) e Luigi VIVIANI (DS-U).

Replica quindi il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dottor Enrico LETTA.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL

(Ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato)

Augusto FANTOZZI, *presidente*, svolge un intervento introduttivo.

Svolgono quindi relazioni sui temi oggetto dell'audizione il dottor Guglielmo EPIFANI, *vice segretario generale della CGIL*, il dottor Adriano MUSI, *segretario generale aggiunto della UIL*, e il dottor Sergio D'ANTONI, *segretario generale della CISL*.

Intervengono successivamente, ponendo domande e formulando osservazioni, Augusto FANTOZZI, *presidente*, i deputati Sergio CHIAMPARINO (DS-U), Giuseppe NIEDDA (PD-U), Roberto VILLETTI (Misto-SDI), Teresio DELFINO (Misto-CDU), Maria CARAZZI (comunista), Lucio TESTA (DS-U) e Michele VENTURA (DS-U) ed i senatori Luigi VIVIANI (DS-U) e Giovanni FERRANTE (DS-U).

Replicando quindi il dottor Guglielmo EPIFANI, *vice segretario generale della CGIL*, il dottor Adriano MUSI, *segretario generale aggiunto della UIL*, ed il dottor Sergio D'ANTONI, *segretario generale della CISL*.

Augusto FANTOZZI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

558^a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Bressa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(838) MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

(1170) LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero

(1200) MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(1962) COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine

(2222) MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica

(4010) LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero

(4157) DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda preliminarmente che le iniziative in titolo sono tutte volte – salvo il disegno di legge n. 4157 che disciplina l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero – a dare attuazione alla revisione dell'articolo 48 della Costituzione contenuta nella legge costituzionale n. 1 del 17 gen-

naio del 2000, che rinvia alla legge ordinaria la definizione dei requisiti e delle modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero. Passa quindi ad illustrare il testo unificato che, su mandato della Commissione, ha elaborato (pubblicato in allegato al resoconto del 28 giugno).

L'articolo 1 fissa i principi cui si ispira questa disciplina prevedendo che il voto degli elettori italiani residenti all'estero venga espresso per corrispondenza ovvero, alternativamente, presso la sezione elettorale nelle cui liste gli elettori sono iscritti. In proposito, si prevede che prima di ogni scadenza elettorale l'elettore interessato opti per il sistema che intenda utilizzare. Da questa scelta derivano puntuali conseguenze sull'organizzazione amministrativa che sono disciplinate negli articoli da 2 a 5.

Richiama quindi l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 6 che prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, all'interno della circoscrizione Estero, vengano individuate più ripartizioni corrispondenti a grandi aree geografiche. Dato conto di quanto previsto dall'articolo 7, si sofferma quindi sull'articolo 8 che disciplina la modalità della presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare alla circoscrizione Estero, richiamando in particolare quanto previsto dal comma 3 secondo il quale più liste possono presentare liste comuni di candidati.

Dà quindi conto di quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 14 e 15, segnalando in particolare che quest'ultima disposizione prevede che le modalità di svolgimento della campagna elettorale si intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul territorio nazionale fatte salve le limitazioni previste dagli ordinamenti degli stati sul cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana. Quest'ultima disposizione mira a contemperare i principi della legislazione nazionale con la normativa vigente negli Stati esteri interessati.

Il presidente VILLONE e il senatore PELLEGRINO avanzano dubbi circa la possibile efficacia nonché sull'applicabilità stessa di una simile previsione.

A questo rilievo, riprendendo la sua esposizione, la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO replica osservando che la materia dovrà essere oggetto di accordi con i paesi interessati.

Dà quindi puntuale conto di quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 nonché di quanto previsto dagli articoli 19, 20 e 21. Con riferimento a quest'ultima disposizione, ricorda che la Camera dei deputati, nella seduta dell'Assemblea di ieri, ha approvato, in sede di prima deliberazione, il disegno di legge di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione, nello stesso testo trasmesso dal Senato.

Il presidente VILLONE propone poi di assumere come testo base dell'esame il testo unificato illustrato dalla relatrice.

La Commissione concorda.

Il presidente VILLONE propone poi di fissare per le ore 13 di giovedì 20 luglio il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire al testo presentato dalla relatrice assunto come testo base.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4691) Deputato FRATTINI. – *Disposizioni in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti*, approvato dalla Camera dei deputati

(57) PROVERA ed altri. – *Norme in materia di nomina del presidente e del procuratore generale della Corte dei conti*

(968) BATTAGLIA ed altri. – *Norme in materia di nomina del Presidente e del Procuratore Generale della Corte dei conti*

(Discussione congiunta e rinvio)

In sostituzione del relatore designato Besostri, il presidente VILLONE illustra il contenuto del disegno di legge n. 4691 che modifica il sistema di nomina del Presidente della Corte dei conti prevedendo che il Presidente possa essere nominato solo tra i magistrati della medesima Corte che hanno esercitato per almeno tre anni funzioni direttive presso la Corte ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali o di istituzioni dell'Unione europea. Si prevede inoltre che la nomina – oggetto di un decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri – debba avvenire previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

Dà quindi brevemente conto del contenuto dei disegni di legge n. 57 e n. 968, il cui esame avviene congiuntamente, e propone di assumere quale testo base della discussione il disegno di legge n. 4691.

La Commissione concorda con questa proposta.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore PELLEGRINO dichiara di condividere la scelta operata con il disegno di legge n. 4691 che uniforma le modalità di nomina del vertice della magistratura contabile con quella delle altre giurisdizioni, nel segno di una più marcata autonomia degli apparati giurisdizionali, secondo l'orientamento emerso anche nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

Il presidente VILLONE in proposito osserva che in quella sede si raggiunse una convergenza nel senso di una radicale ridefinizione delle funzioni della Corte dei conti.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore SCHIFANI circa l'*iter* di questo provvedimento, dopo una breve risposta del relatore VILLONE, replica compiutamente il ministro BASSANINI il quale ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge n. 2934 recante norme sulla giustizia amministrativa, fu avanzata dal relatore la proposta di regolamentare la materia oggetto dell'iniziativa in titolo. Avendo il Governo in quell'occasione rilevato l'estraneità di questa materia rispetto all'oggetto proprio del disegno di legge sulla giustizia amministrativa, si convenne di avviare parallelamente, presso la Commissione affari costituzionali, l'esame del disegno di legge in titolo. Questi due disegni di legge (il disegno di legge n. 2934 e il disegno di legge n. 4691), sono stati discussi e quindi approvati parallelamente dalle competenti Commissioni dell'altro ramo del Parlamento.

Venendo quindi a considerare il merito dell'iniziativa in titolo, osserva che essa mira a circoscrivere la discrezionalità del Governo nella scelta del Presidente della Corte dei conti. La modalità prescelta, sulle quali si è realizzata un'ampia convergenza tra le forze politiche, appaiono coerenti con la configurazione anfibia della Corte dei conti: organo giurisdizionale e al contempo esercitante funzioni di controllo. Qualora si fosse modificata la natura di questo organo nel senso auspicato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, si sarebbe dovuta valutare l'opportunità di definire un meccanismo per la nomina dei vertici della Corte dei conti che vedesse coinvolte la maggioranza e l'opposizione, come avviene nei paesi anglosassoni. La scelta di non modificare le attribuzioni della Corte giustifica invece la scelta operata con il provvedimento in esame che mira a omogeneizzare le modalità di nomina dei vertici di questo organismo a quelle di nomina dei vertici degli altri apparati giurisdizionali. Dichiaro pertanto l'avviso favorevole del Governo sull'approvazione del testo in esame che consente una limitazione dell'ambito di discrezionalità dell'esecutivo nella scelta del vertice della magistratura contabile.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI che, nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'esauritiva replica alla propria richiesta di chiarimenti, dichiara di condividere, a nome della sua parte politica, il contenuto del provvedimento in titolo che restringe la discrezionalità del Governo nella scelta del Presidente della Corte dei conti. Coglie quindi l'occasione per ricordare che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state inserite nel disegno di legge n. 2934-B sulla giustizia amministrativa una serie di disposizioni concernenti la Corte dei conti.

La senatrice DENTAMARO, nel condividere quest'ultima osservazione, manifesta una valutazione favorevole sulla scelta operata con il provvedimento in esame. Chiede tuttavia chiarimenti sull'interpretazione da fornire del riferimento, contenuto nel comma 1, a «funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea».

Il presidente VILLONE ritiene che solo la prassi applicativa di questa disposizione potrà compiutamente definirne l'ambito. Ricorda peraltro che nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, il relatore onorevole Frattini, ha chiarito che questo inciso deve essere inteso come riferito ai componenti della Corte costituzionale. La questione non è stata poi oggetto di un ulteriore approfondimento nel corso del successivo esame.

Il senatore PELLEGRINO, con riferimento alla menzione fatta alle istituzioni dell'Unione europea, ritiene che essa debba essere riferita alle sole istituzioni di carattere giurisdizionale.

Ad un ulteriore richiesta di chiarimento della senatrice DENTAMARO il senatore PELLEGRINO osserva che l'inciso in questione fa riferimento, ad esempio, ai giudici costituzionali nonché a soggetti che svolgano funzioni equivalenti a quelle direttive presso il Governo della Repubblica.

La senatrice DENTAMARO prende atto di questo chiarimento, mentre la senatrice PASQUALI reputa comunque sufficienti le spiegazioni fornite dall'onorevole Frattini.

Il presidente VILLONE osserva che l'obiettivo della disposizione è evidente; si prevede che il Presidente della Corte dei conti possa essere scelto tra i soli magistrati della Corte medesima, considerando utili, ai fini del conseguimento del requisito dello svolgimento delle funzioni direttive, lo svolgimento di funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell'Unione europea.

Il ministro BASSANINI condivide questa osservazione, rilevando che la formulazione del comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in titolo ricomprende, ad esempio, tra i soggetti che possono essere nominati anche i magistrati della Corte dei conti che abbiano svolto le funzioni di Segretario generale della Presidenza della Repubblica ovvero funzioni equivalenti.

Il senatore MARCHETTI osserva che il riferimento a «funzioni equivalenti» è da intendersi in modo più ampio rispetto a quello da ultimo evidenziato.

La senatrice DENTAMARO dichiara di ritenersi soddisfatta osservando che, oltre che alla Presidenza della Repubblica e alla Corte costituzionale, la nozione «organi costituzionali nazionali» ricomprenda anche il Governo.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente VILLONE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare per le ore 13 di mercoledì 19 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione e il seguito della discussione è rinviato.

(2934-B) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bergamo; Frattini; Simeone ed altri

(Discussione e rinvio)

Il presidente VILLONE avverte che il disegno di legge in titolo, rimesso nella seduta di ieri alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, è stato nuovamente assegnato dal Presidente del Senato alla Commissione in sede deliberante, come risulta dall'allegato al resoconto della seduta pomeridiana dell'Assemblea di ieri.

Il senatore PASTORE richiama l'attenzione sulla formulazione dell'ultimo periodo del secondo capoverso dell'articolo 1. Sulla questione si apre un breve dibattito in cui prendono la parola il presidente VILLONE, il senatore PASTORE e il relatore PELLEGRINO, che ritiene sufficientemente chiara la portata della disposizione. Il PRESIDENTE si riserva tuttavia di verificare la corrispondenza della formulazione di questa disposizione con il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Prende quindi la parola il ministro BASSANINI che ricorda l'intento che ha motivato il provvedimento in esame essenzialmente volto a predisporre misure per l'accelerazione dei tempi del procedimento amministrativo, tempi oggetto di una procedura di infrazione di fronte al Consiglio d'Europa.

Il decreto legislativo n. 80 del 1998 ha fornito una prima risposta a queste esigenze incidendo in particolare sul riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, in modo consequenziale alle scelte compiute, nel 1992, di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Questo riparto è stato realizzato sulla base della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, con scelte che il Parlamento, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo, ha mostrato di condividere. Si rende peraltro conto della esilità dei principi direttivi contenuti nella legge di delega che hanno fatto sorgere questioni di legittimità costituzionale con riferimento ad alcune disposizioni del decreto legislativo n. 80. Per superare questo dubbio di eccesso di delega, il Senato aveva proposto, come ricordato dal relatore, la parziale novellazione degli articoli 33, 34

e 35 del citato provvedimento. La Camera con una scelta che dichiara di condividere ha preferito novellare completamente queste disposizioni novandone la fonte.

Il decreto legislativo n. 80 del 1988 come riformato dal provvedimento in titolo costituisce una complessiva e organica riforma della materia della quale a suo avviso può essere fornita la seguente lettura. In primo luogo si mira a fare della giustizia amministrativa un servizio piuttosto che un potere; si cerca quindi di realizzare anche nel processo amministrativo ciò che Feliciano Benvenuti ebbe a definire un «diritto amministrativo paritario». Si tende infine ad uniformare la tutela giudiziaria cui ha diritto il cittadino indipendentemente dalla situazione giuridica soggettiva valutata. Attorno a queste finalità si muovono le disposizioni contenute nel provvedimento che sono state puntualmente descritte dal relatore.

Venendo a considerare le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento dichiara di condividere la valutazione del relatore. Si tratta infatti di modifiche che hanno migliorato sotto vari aspetti del provvedimento senza intaccarne l'impianto. Venendo in particolare a considerare il riparto della giurisdizione, osserva che le disposizioni del decreto legislativo n. 80 del 1988, come modificato dal provvedimento in esame, completano e rendono praticabili la devoluzione al giudice ordinario delle controversie con i pubblici impiegati, così restituendo al giudice amministrativo il suo ruolo proprio di istanza che rende giustizia ai cittadini nei confronti dell'attività dei pubblici poteri. Di contro si è prevista la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie che riguardano i servizi pubblici e l'urbanistica. La giurisdizione esclusiva tende quindi sempre più a caratterizzarsi come strumento di riparto «per materia», mentre tendono a ridursi fino a scomparire le ipotesi di doppia giurisdizione.

Si tratta di una complessiva semplificazione del sistema istituzionale coerente con l'azione svolta dal legislatore lungo tutta la corrente legislatura. In proposito segnala la valenza storica della previsione che attribuisce al giudice amministrativo la possibilità di conoscere delle questioni concernenti il risarcimento dei danni in tutte le materie in cui è competente. Ricorda quindi la progressiva assimilazione degli istituti del processo amministrativo agli istituti processualcivilistici.

La riforma che con il disegno di legge in esame vede conseguito un primo importante risultato dovrà essere integrata da ulteriori interventi che pongano rimedio all'ingente arretrato e prevedano la adozione di strumenti di filtro per l'accesso al giudice. Si tratta di una riforma organica alla elaborazione della quale il Parlamento e il Senato in particolare hanno dato un contributo essenziale.

Il presidente VILLONE nel concordare con questa valutazione dà atto all'opposizione di avere contribuito in modo rilevante alla elaborazione del provvedimento in titolo.

Interviene quindi il senatore SCHIFANI che prende atto con soddisfazione del riconoscimento mostrato al lavoro dell'opposizione da parte

del relatore e del rappresentante del Governo. La materia oggetto del provvedimento in titolo è infatti un tema neutro, che interessa la collettività superando le distinzioni tra maggioranza e opposizione. Riconosce quindi che l'impianto del testo elaborato dal Senato non è stato stravolto dall'altro ramo del Parlamento. Coglie peraltro l'occasione per associarsi ai rilievi critici mossi dal relatore sulla formulazione del comma 3 dell'articolo 5 che riguarda la comunicazione agli eredi dei ricorsi pensionistici rientranti nella competenza della Corte dei conti. Osserva poi che la Camera, andando oltre il contenuto proprio del provvedimento, ha inserito disposizioni, come quella riguardante la istituzione del Segretariato generale della giustizia amministrativa, che attengono ad aspetti eminentemente organizzativi che fuoriescono dalla materia propriamente processuale. Reputa tuttavia condivisibile la previsione di un ampliamento degli organici del personale amministrativo che accompagna l'aumento dell'organico dei magistrati amministrativi dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato. Si tratta di misure opportune a fronte delle nuove attribuzioni e competenze assegnate alla magistratura amministrativa. Condivide altresì le disposizioni volte a ridurre le ipotesi di doppia giurisdizione.

Nel complesso valuta quindi positivamente il provvedimento in esame, anche se non nasconde che la novazione della fonte degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo n. 80 del 1998 non ha mancato di suscitare interrogativi e perplessità all'interno del suo Gruppo, stante la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto proprio queste disposizioni. A titolo personale, ritiene però che i pericoli derivanti da un vuoto legislativo in una materia così delicata sembrano giustificare l'intervento del legislatore. I cittadini e gli operatori tutti hanno infatti ormai assunto atteggiamenti coerenti alla nuova definizione del riparto delle giurisdizioni fissato dai citati articoli 33 e seguenti. Nel censurare quindi l'operato del Governo qualora fosse accertata l'esistenza di un eccesso di delega, si mostra consapevole delle ragioni che giustificano un intervento legislativo. Queste motivazioni spingono la sua parte politica a consentire il proseguimento della discussione in sede deliberante al fine di pervenire. La rapida definizione di un provvedimento, molto atteso, alla cui elaborazione l'opposizione ha significativamente contribuito.

Il presidente VILLONE, nell'annunciare che la discussione generale continuerà nella seduta di martedì 18, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti venga sin d'ora fissato per le ore 13 di mercoledì 19 luglio.

La Commissione concorda.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che nelle sedute della prossima settimana saranno esaminati con priorità il disegno di legge relativo all'istituzione del servizio civile (3312-B), quelli concernenti il voto degli italiani all'estero (838 e connessi) nonché quelli concernenti la revisione della legge elettorale per la Camera dei deputati (3812 e connessi). Proseguirà inoltre la discussione dei disegni di legge assegnati in sede deliberante.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

614^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

indi del Vice Presidente

CALLEGARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Corleone e Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(229) MANCONI ed altri. – Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo

(4701) MANCONI ed altri. – Concessione di indulto

(Esame e rinvio.)

Il senatore FOLLIERI riferisce sul disegno di legge n. 4701, sottolineando come esso si proponga di concedere indulto nella misura non superiore a quattro anni per le pene detentive e non superiore a lire cinquanta milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. Ai sensi dell'articolo 5, la data limite per l'applicazione dell'indulto è fissata al 31 maggio 2000. In particolare, l'articolo 6 del disegno di legge prevede la possibilità di concedere misure alternative alla detenzione nel caso in cui la pena detentiva irrogata non è superiore a tre anni – ovvero a quattro nei casi previsti dagli articoli 90 e 94 del testo unico sulla tossicodipendenza (D.P.R. n.309 del 1990). Inoltre, in linea anche con alcuni dei provvedimenti «collegati» in materia penitenziaria, introduce la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena di specie diversa, quale la prestazione di attività non retribuita in favore della collettività o di attività dirette al risarcimento del danno o la riparazione in forma specifica a favore della parte offesa, ovvero con l'osservanza di particolari prescrizioni dirette alla rieducazione e al reinserimento del con-

dannato. Inoltre, in funzione delle finalità di rieducazione e di reinserimento del medesimo, ovvero in relazione alle sue comprovate esigenze di lavoro o di studio, il giudice può altresì disporre che la pena detentiva sia eseguita limitatamente a determinati periodi dell'anno o in determinati giorni della settimana.

L'articolo 7 modifica l'articolo 53 della legge sulla depenalizzazione - n.689 del 1981 - elevando il limite di pena entro il quale la pena detentiva può essere sostituita con la semidetenzione, la libertà controllata, ovvero con una pena pecuniaria della specie corrispondente. Anche l'articolo 55 della stessa legge sulla depenalizzazione viene modificato permettendo di applicare la sanzione sostitutiva della semidetenzione mediante permanenza nel proprio domicilio, in determinati giorni della settimana o determinati periodi dell'anno. Anche sotto questo profilo la disciplina prefigurata trova echi in recenti proposte, come nello schema di decreto legislativo relativo alla competenza penale del giudice di pace, che al suo articolo 48 contiene analoghe previsioni.

Passando, poi, a trattare del disegno di legge n. 229, il relatore Follieri osserva preliminarmente come esso non gli appaia suscettibile di una eventuale congiunzione con gli altri disegni di legge in materia di amnistia e di indulto all'esame della Commissione, anche se meriterebbe una considerazione a parte poiché la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo che esso si propone di realizzare, affronterebbe - con sicuri effetti positivi - una materia che vede ancora impegnate le istituzioni, tra l'altro con l'attività di una Commissione parlamentare *ad hoc* sulle stragi, pur nella consapevolezza dell'estinzione, ormai da tempo avvenuta, del terrorismo, da intendersi come fenomeno storicamente definito e storicamente concluso.

Conclusivamente, il relatore si rimette alle successive determinazioni della Commissione per quanto riguarda l'eventuale congiunzione dei disegni di legge in titolo con i rimanenti provvedimenti nn. 4598, 4638, 4654, 4658 e 4674 in materia di amnistia e indulto, di cui la Commissione ha iniziato l'esame nella seduta pomeridiana dell'11 luglio con lo svolgimento della relazione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

(4298) Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giacco ed altri

(1968) MANCONI. - Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi

(3491) RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministratore di sostegno e degli uffici pubblici di tutela

– e petizione n. 338 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente CALLEGARO propone di assumere a base per gli emendamenti il testo unificato predisposto dal relatore per i provvedimenti in titolo e pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana di ieri.

Dopo un intervento del senatore CENTARO, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente, stabilendo altresì di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 21 luglio, alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (n. 719)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FASSONE il quale rileva preliminarmente come l'articolo 45 dello schema in esame preveda l'applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace delle disposizioni del codice di procedura penale, nonché dei titoli I e II del decreto legislativo n. 271 del 1989, salvo che non sia diversamente disposto. La previsione di cui al citato articolo 45 costituisce il quadro di riferimento in cui inserire le disposizioni del provvedimento in esame.

Più in particolare, il relatore Fassone richiama l'attenzione sul disposto degli articoli 3, 4 e 5 dello schema che non solo limitano l'operatività della connessione fra procedimenti di competenza del giudice di pace, ma escludono che essa abbia effetto fra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti attribuiti alla competenza di altri giudici. Ritiene opportuna un'ulteriore riflessione in merito alla soluzione accolta al riguardo dal legislatore delegato, in quanto si chiede se la stessa corrisponda ad esigenze di economia processuale e non rischi di risolversi in un trattamento svantaggioso per l'imputato costretto a subire due processi.

Per quel che concerne la disciplina della fase delle indagini preliminari, il legislatore delegato, recependo le indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1999, ha previsto che l'attività di indagine sia normalmente affidata alla polizia giudiziaria, introducendo peraltro alcune previsioni specifiche che fanno salvi i principi stabiliti negli articoli 109 e 112 della Costituzione, sia assicurando al pubblico ministero la possibilità di controllare lo svolgimento delle indagini, sia riservando allo stesso la formulazione dell'imputazione e l'autorizzazione alla citazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria. In particolare, l'articolo 7 dello schema prevede che, acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti

gli atti di indagine necessari e li riferisce al pubblico ministero entro il termine di quattro mesi. Ai sensi dell'articolo 10 il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato. Se ritiene necessarie ulteriori indagini può svolgerle personalmente, ovvero restituire gli atti alla polizia giudiziaria per il loro compimento. Le ulteriori indagini devono concludersi entro il termine non prorogabile di due mesi. Gli articoli 16 e seguenti dello schema di decreto disciplinano il nuovo istituto della citazione a giudizio da parte della persona offesa in attuazione dei principi contenuti nelle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1999. Il relatore sottolinea come la necessità di inquadrare il nuovo istituto nell'ambito dell'ordinamento vigente abbia comportato per il legislatore delegante prima e per il legislatore delegato, poi, una serie di vincoli e condizionamenti che probabilmente finiranno per non agevolare la diffusione del nuovo istituto. In particolare osserva come l'articolo 16 citato preveda che la citazione in giudizio si proponga mediante ricorso della persona offesa, mentre il successivo articolo 17 stabilisce che il ricorso deve essere previamente comunicato al pubblico ministero e presentato nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. L'ambito di applicabilità del nuovo istituto è riferito a tutti i reati procedibili a querela di parte e lo schema di decreto si preoccupa anche di definire i rapporti fra la citazione diretta da parte della persona offesa e lo strumento della querela. L'articolo 20 prevede che entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso, il pubblico ministero se lo ritiene inammissibile o manifestamente infondato ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione, confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso. Secondo quanto stabilito dall'articolo 21, il giudice di pace, decorso il termine di dieci giorni dalla comunicazione del ricorso, se lo ritiene inammissibile o manifestamente infondato ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento. Riguardo quest'ultima previsione essa suscita, a suo avviso, alcune perplessità in quanto fa ritenere che, per lo meno in alcuni casi, la restituzione degli atti al pubblico ministero sia sostanzialmente inutile. Se il ricorso non è inammissibile né manifestamente infondato il giudice di pace emette il decreto di convocazione delle parti ai sensi dell'articolo 22: in merito a quest'ultima disposizione, rileva come sarebbe opportuno precisare che il decreto di convocazione si riferisce esclusivamente alle parti private, essendo difficile immaginare una convocazione disposta nei confronti del pubblico ministero.

Il capo IV dello schema disciplina la fase del giudizio, modellandola essenzialmente sul procedimento previsto davanti al tribunale in composizione monocratica per il rito a citazione diretta e introducendovi, però, alcune varianti. Fra queste di particolare rilievo è, in primo luogo, la previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del giudice di pace nelle ipotesi in cui il reato è perseguibile a querela di parte. In

tali casi, se utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e ove occorra può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio. Opportuna appare a questo proposito la scelta del legislatore delegato di prevedere come facoltativo, e non obbligatorio, per il giudice di pace il ricorso all'attività di mediazione di soggetti diversi dallo stesso giudice di pace. L'ultimo periodo dell'articolo 24 stabilisce che in ogni caso le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono in alcun modo essere utilizzate ai fini della deliberazione.

Al di fuori dei reati perseguibili a querela, e sempre nella prospettiva di valorizzare il ruolo conciliativo del giudice di pace, l'articolo 31 introduce l'istituto della estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, prevedendo che il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, o di aver eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato con modalità che il giudice ritiene adeguate anche al fine di impedire la reiterazione di analoghe condotte. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede di poter provvedere ai predetti adempimenti e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza. Qualora risulti accertato che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto positive esecuzioni, il giudice, sentite le parti, dichiara con sentenza estinto il reato.

L'articolo 30 disciplina l'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. Al di là di alcune perplessità circa la redazione formale della disposizione in questione – come, ad esempio, l'incongruenza dell'espressione «d'archiviazione» utilizzata nel comma 2 – il relatore ritiene non pienamente convincente la previsione che attribuisce alla persona offesa la possibilità di impedire che si pervenga ad una pronuncia di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, sottolineando che, una volta che il legislatore ha ritenuto che le particolari caratteristiche del fatto – esiguità del danno o del pericolo – nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, le conseguenze di questa valutazione comparativa degli interessi pubblici in rilievo non possono essere paralizzate dalla pura e semplice differente manifestazione di volontà della persona offesa. Prospetta quindi la possibilità di una differente formulazione della norma che, in particolare, escluda l'operatività dell'istituto soltanto nei casi in cui l'interesse della persona offesa non possa essere altrimenti tutelato.

Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 dello schema – che disciplinano rispettivamente l'impugnazione del pubblico ministero e dell'imputato – il relatore manifesta alcuni dubbi, osservando

tra l'altro che la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 33, laddove non prevede la possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento diverse da quelle nelle quali sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, non coincide con il disposto della lettera o) del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1999.

Passando alla materia delle sanzioni, il relatore si sofferma sulle previsioni concernenti il lavoro di pubblica utilità richiamando l'attenzione sulla scelta del Governo di configurare questo tipo di sanzione alternativa alla detenzione come una misura applicabile dal giudice solo su richiesta dell'imputato. Nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto questa opzione del legislatore delegato è motivata, tra l'altro, in considerazione della necessità di prestare ossequio agli impegni internazionali assunti dall'Italia che fanno divieto di ricorrere al lavoro forzato. Deve però richiamarsi l'attenzione – osserva il relatore – sul fatto che l'articolo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo la quale prevede, appunto al comma 2, il divieto di lavoro forzato o obbligatorio al successivo comma 3 stabilisce che non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ogni lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta o nel periodo di libertà condizionata. Alla luce di tali rilievi, sembrerebbe a suo avviso anche possibile adottare una soluzione diversa da quella fatta propria dal legislatore delegato escludendo la necessità della richiesta dell'imputato per l'irrogazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità. La plausibilità di una simile soluzione sembra confermata sia dal fatto che apparirebbe contraddittorio ammettere il lavoro obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza detentive per la colonia agricola e della casa di lavoro – ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario – ed escluderlo invece nell'ipotesi in cui l'obbligo del lavoro non sarebbe accompagnato da alcuna restrizione della libertà personale, fermo restando il fatto che sia nell'uno che nell'altro caso l'obbligo del lavoro si giustifica in quanto esso è funzionale alla rieducazione del condannato. A conferma dell'impostazione suggerita fa, tra l'altro, riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che in alcune sue pronunce ha escluso che ricorresse una violazione dell'articolo 4 della Convenzione in ipotesi nelle quali l'obbligo del lavoro si accompagnava a situazioni di limitazione della libertà personale e che presentavano un carattere di afflittività senz'altro superiore a quello che contraddistingue l'ipotesi di cui all'articolo 49 dello schema. Infine, il relatore richiama l'attenzione sul fatto che lo schema di decreto, così come la legge di delegazione, non contengono esplicite previsioni per quanto riguarda l'istituto della sospensione condizionale della pena. Sottolinea che proprio l'esigenza di valorizzare la funzione conciliativa del giudice di pace presuppone una maggiore effettività delle sanzioni, peraltro più miti rispetto a quelle che può applicare il giudice ordinario, che potranno essere erogate dal giudice di pace. In altri termini, la prospettiva di potere beneficiare con quasi certezza di un istituto totalmente indulgenziale potrebbe indurre l'imputato a rifiutare la prospettiva della conciliazione ovvero quella dell'attuazione

di condotte riparatorie o risarcitorie da cui deriverebbe l'estinzione del reato. Per tali motivi sarebbe a suo avviso opportuno che nel provvedimento in discussione venisse inserita una previsione che escludesse espressamente l'applicabilità della sospensione condizionale della pena alle sanzioni di cui agli articoli 47 e seguenti dello schema di decreto in esame, dovendosi sottolineare altresì che una simile soluzione fu sostanzialmente accolta dall'Assemblea del Senato nel momento in cui essa varò il testo normativo che sarebbe poi divenuto la legge n. 468 del 1999.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

615^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PREIONI chiede la sconvocazione della seduta della Commissione, essendo in questo momento in corso una seduta dell'Assemblea del Senato.

Il senatore PERA concorda con la richiesta avanzata dal senatore Preioni.

Il senatore FASSONE ritiene invece opportuno che la seduta abbia luogo in considerazione della significativa mole di lavoro che si trova a dover affrontare la Commissione e che rende preferibile approfittare di tutti gli spazi di tempo disponibili.

Posta ai voti, la proposta avanzata dal senatore PREIONI è respinta.

IN SEDE REFERENTE

(918) *Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(1210) *MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(1529) *BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

(4656) *MARITATI ed altri. – Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea*

(4664) *SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(4673) *MILIO. – Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata*

(4704) *GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Disgiunzione dei disegni di legge nn. 918, 4664 e 4704. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni nn. 918, 4664 e 4704)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Dopo interventi del sottosegretario di Stato CORLEONE, del senatore PREIONI, del relatore FASSONE, del presidente PINTO e del senatore Antonino CARUSO, la Commissione conviene di disgiungere l'esame dei disegni di legge n. 918, 4664 e 4704 dall'esame degli altri disegni di legge in titolo.

Il senatore PREIONI ribadisce di ritenere scorretta la decisione di procedere nello svolgimento dei lavori in Commissione mentre è in corso una seduta dell'Assemblea.

Il presidente PINTO fa presente al senatore PREIONI che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 del Regolamento, le Commissioni riunite in sede referente non sono tenute a sospendere i loro lavori qualora sia contemporaneamente riunita l'Assemblea.

(918) *Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(4664) *SENESE ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(4704) GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prende la parola il senatore FASSONE il quale sottolinea come il disegno di legge n. 918 proponga un intervento di portata circoscritta che si limita a ridurre da otto a quattro anni il minimo edittale di pena per il reato previsto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Il disegno di legge n. 4704 invece modifica l'articolo 95 del citato decreto, relativamente alle modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta a persone tossicodipendenti. Più ampio ed organico è infine l'intervento proposto con il disegno di legge n. 4664 che propone, tra l'altro, per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena della reclusione da tre ad otto anni e la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni in luogo della reclusione da otto a venti anni e della multa da lire 50 a lire 100 milioni attualmente previsti. Dopo aver richiamato i rilievi già svolti sul disegno di legge n. 4664 nella sua relazione nel corso della seduta notturna di martedì scorso, si sofferma in particolare sul disposto di cui al nuovo articolo 73-*quater* introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4664 che non solo prevede una pena più tenue – la reclusione da 6 mesi a 3 anni – per chi cede gratuitamente ad altri sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III dell'articolo 14 del predetto Testo Unico, ma trasforma in illecito amministrativo l'ipotesi di cessione gratuita di sostanze di cui alle tabelle II e IV dello stesso articolo 14. Di rilievo appare da ultimo la disposizione dell'articolo 5 del disegno di legge relativa ai centri di informazione e consulenza sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, e di alcool, nonché sulle patologie correlate.

Interviene il senatore GRECO il quale sottolinea come il disegno di legge n. 4704, da lui presentato, non incida sui livelli delle pene edittali previste per i reati in materia di tossicodipendenza e come la finalità ispiratrice di questa proposta legislativa sia anche quella di privare di una facile scusa coloro che denunciano la gravità dell'attuale situazione carceraria a causa dell'elevato numero di tossicodipendenti detenuti. Come emerge dalla lettura dell'articolo 95 del testo unico sugli stupefacenti, già nella versione attualmente vigente, i tossicodipendenti in realtà non dovrebbero essere ristretti nei normali istituti, ma le pene detentive ad essi inflitte dovrebbero essere scontate in strutture idonee per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi. Se ciò fino ad adesso non è avvenuto la responsabilità va chiaramente attribuita al Governo.

Non può poi sottacersi il rischio che in questo ambito iniziative di depenalizzazione di ipotesi di non particolare rilevanza costituiscano però il primo passo verso interventi più significativi in questa direzione, rispetto ai quali manifesta un radicale dissenso.

Nel ribadire in conclusione la propria contrarietà alle proposte contenute nei disegni di legge nn. 918 e 4664, evidenzia altresì come non vi sia

in realtà alcun legame fra le stesse e la materia dell'ammnistia e dell'indulto.

Il senatore RUSSO rileva che il disegno di legge n. 4664 propone un intervento di carattere strutturale, sul quale la Commissione potrà avviare una riflessione rispetto all'esigenza di ripensare il sistema sanzionatorio contenuto nel testo unico delle leggi in materia di tossicodipendenza introdotto con la riforma del 1990 e che – occorre riconoscerlo – presenta misure afflittive in eccesso rispetto ai livelli del sistema sanzionatorio nel suo complesso. È vero che il disegno di legge n. 4664 propone alcune ipotesi di depenalizzazione, ma su questo versante il dibattito in Commissione non potrà che essere aperto e suscettibile di approfondire tutte le questioni, in particolar modo quella sollevata dal senatore Antonino Caruso. Conclude, poi, esprimendo l'avviso che al disegno di legge n. 918 vadano introdotte modifiche in quanto gli appare troppo ampia la differenza tra il minimo e il massimo della pena edittale.

Il senatore CALVI richiama l'attenzione sul carattere del tutto sproporzionato dei livelli di pena edittale previsti dal vigente articolo 73 del Testo Unico in materia di stupefacenti, e evidenzia inoltre come, al fine di evitare le conseguenze aberranti che deriverebbero soprattutto dall'applicazione dei minimi edittali, quotidianamente nelle aule giudiziarie magistrati ed avvocati siano costretti ad autentiche acrobazie, con l'ulteriore effetto di determinare disparità di trattamento a seconda che sui reati in questione siano chiamati a pronunciarsi organi giudicanti con una pratica specifica e diffusa in materia – il che ad esempio avviene nelle grandi città – ovvero organi giudicanti non aventi un'esperienza peculiare. In conclusione esprime completo apprezzamento per le proposte contenute nei disegni di legge n. 918 e 4664 e auspica che il loro *iter* sia particolarmente celere.

Il sottosegretario CORLEONE dichiara che occorre fare esercizio di realismo. Occorre affrontare la tematica in questione senza preconcetti e tenendo conto dei suggerimenti che possono venire dal dibattito: sotto tale profilo anche il disegno di legge n. 4704 deve essere oggetto di attenta riflessione. Dà conto dei numerosi problemi legati alla gestione dei soggetti detenuti per i reati previsti dal testo unico sulle tossicodipendenze sia per quanto riguarda i circuiti alternativi che, comunque, continueranno ad essere luoghi di detenzione, sia in merito ai possibili rischi e alle conseguenze del ricorso alla custodia attenuata, nonché delle difficoltà di definizione e di applicazione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi. Il Sottosegretario sottolinea che – a suo avviso – il punto nodale dell'impatto della tossicodipendenza sull'affollamento carcerario non può che risolversi mediante una politica che intervenga sull'esecuzione della pena. Diversamente, in altri Paesi – come in Spagna e in Germania, con maggioranze politiche diverse eppure tutte convergenti sulla decarcerizzazione dei tossicodipendenti – sono state realizzate politiche di altra

natura. Dichiara, infine, disponibilità ad approfondire i problemi sollevati dal senatore Antonino Caruso.

Il senatore PERA non può fare a meno di porre il Rappresentante del Governo di fronte alla constatazione che il discorso da lui pronunciato si ispira a concezioni meramente ideologiche. L'impostazione con cui si vuole incidere sulla disciplina sanzionatoria delle tossicodipendenze non potrà non destare nell'opinione pubblica quelle stesse reazioni di allarme sociale che rappresentano le motivazioni – altrettanto ideologiche – che hanno portato ad escludere provvedimenti di indulgenza nei confronti dei reati cosiddetti di «tangentopoli», sulla base di un supposto allarme sociale che tale operazione potrebbe creare. Non riesce, quindi, ad individuare quale sia la ragione della strutturale connessione del disegno di legge n. 4664 con i provvedimenti in materia di amnistia ed indulto: ritiene, anzi, che attraverso il riferimento a tali provvedimenti di clemenza si sia voluto portare all'attenzione della Commissione una tematica che altrimenti non avrebbe potuto godere di tanta attenzione. Oltretutto la maggioranza non si rende conto che toccando un tasto sensibile come quello della tossicodipendenza ha dato corso ad un'operazione del tutto impopolare che le si ritorcerà contro, determinerà spaccature al suo interno e la costringerà ad una sicura battuta d'arresto, considerato che l'opinione pubblica non potrà che dire che la maggioranza nasconde l'amnistia e si dedica alla droga.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

273^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» (n. 698)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

Ha la parola il sottosegretario SOLAROLI, il quale evidenzia che il relatore ha condiviso le controdeduzioni del Gabinetto del tesoro alle osservazioni del Consiglio di Stato in ordine alla introduzione nel novero degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della Segreteria del CIPE e della struttura di supporto MIP.

In relazione alle ulteriori osservazioni formulate dal relatore, dichiara di condividere la inopportunità della prevista istituzione (all'articolo 4, comma 5) di un secondo ufficio di direzione generale al servizio di controllo interno. In proposito, aderisce alla richiesta del relatore di prevedere un solo ufficio di direzione generale, nonché di partecipazione al collegio (SINCO) di uno dei due dirigenti generali, come richiesto dal Consiglio di Stato, prospettando l'opportunità di assegnare al servizio dirigenti di seconda fascia.

In relazione all'articolo 4, comma 2, che prevede la variabilità (da tre a cinque unità) del numero dei componenti del collegio ivi considerato, il

Tesoro condivide le perplessità evidenziate su tale disposizione, concordando sull'opportunità di stabilire in tre il numero dei componenti dello stesso.

Sempre in riferimento all'articolo 4, relativamente all'individuazione dei parametri in base ai quali stabilire gli emolumenti da corrispondere ai componenti del collegio, estranei alla pubblica amministrazione, evidenzia che la relativa spesa dovrà necessariamente essere contenuta nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'apposita unità previsionale di base. Peraltro, trattandosi di esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, i parametri per la fissazione dell'emolumento omnicomprensivo saranno mutuati dal D.P.R. n. 338 del 1994, concernenti il regolamento per la semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei ministeri.

Fa presente quindi che la relazione tecnica prende in considerazione unicamente la maggiore spesa derivante dal previsto incremento degli uffici di livello dirigenziale generale, in quanto tutti gli altri istituti retributivi previsti dal regolamento in esame devono trovare necessariamente copertura negli attuali stanziamenti di bilancio. In particolare, per le indennità spettanti al personale addetto ai citati uffici si intende ricorrere al fondo unico di amministrazione per il personale non dirigente ed al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il premio per la qualità della prestazione individuale per i dirigenti soggetti a contrattazione.

Per ciò che concerne le unità di personale dirigente di seconda fascia da ridurre in relazione al previsto incremento degli uffici, segnala che la disciplina prevista dallo schema di regolamento in esame assicura l'invarianza di spesa, in quanto si stima che il costo di un dirigente di prima fascia sia pari al costo di due dirigenti di seconda fascia. Con riferimento poi all'aggravio di spesa derivante dal reclutamento di esperti esterni, chiarisce che il contingente di personale previsto dal regolamento sugli uffici di diretta collaborazione è prefissato sui tetti massimi, configurandosi un organico teorico e non quello reale riferito al personale effettivamente in servizio. L'effettiva copertura della dotazione teorica dipenderà quindi dalla capienza dei relativi capitoli di bilancio. Al riguardo, segnala che il vincolo di invarianza di spesa previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, va calcolato con riferimento all'intero Ministero del tesoro e non solo con riferimento alla consistenza dei capitoli di spesa relativi agli uffici di diretta collaborazione prima della loro riorganizzazione.

Con riguardo agli oneri derivanti dall'articolo 7 per il trattamento economico dei capi degli uffici, chiarisce che la determinazione del trattamento stesso è stata demandata ad apposito contratto individuale, per pervenire ad un più puntuale controllo della spesa, che necessariamente sarà fronteggiata con le ordinarie disponibilità di bilancio. Anche con riferimento all'articolo 9, ribadisce che per il trattamento economico dovuto ai capi delle segreterie e per le indennità erogabili al personale deve vigere necessariamente il principio dell'invarianza della spesa.

In relazione all'articolo 11 e alla necessità segnalata dal relatore di verificare l'invarianza delle spese conseguenti alle variazioni di cui alla tabella A, concorda sulla circostanza che il bilancio 2000 registra la minore spesa per i dirigenti collocati a riposo nel corso dell'anno 1999, ma evidenzia che gli uffici dirigenziali in questione, in mancanza di espressa previsione normativa, andrebbero comunque coperti con ricorso al ruolo unico, per cui si renderebbe necessario integrare gli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese obbligatorie, mediante prelevamento dal corrispondente fondo. Sempre in relazione alla tabella A, chiarisce che per i dirigenti di livello generale di prima fascia deve intendersi previsto un incremento di tre unità, con corrispondente riduzione di sei unità dei dirigenti di seconda fascia.

Dopo aver concordato sull'opportunità di indicare il Capo di gabinetto quale centro di costo oltre che centro di responsabilità, si sofferma sull'articolo 6, comma 5, in relazione al quale chiarisce che la nomina dei capi degli uffici è di competenza del Ministro, così come la nomina del capo delle segreterie dei sottosegretari di Stato di cui all'articolo 9, comma 1.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei puntuali chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro in merito alle osservazioni precedentemente formulate in merito agli articoli 4 (commi 2 e 5), 6 (comma 5) e 9 (comma 1), nonché della disponibilità del Governo a modificare conseguentemente le citate disposizioni, propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

440^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino, nonché i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Guerzoni e per i beni e le attività culturali Carli.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle classi delle lauree universitarie (n. 710)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

La senatrice PAGANO illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, oggetto – osserva – di una vivace riflessione sia nelle sedi istituzionali che sulla stampa. Né poteva essere diversamente, prosegue la relatrice, dal momento che esso si inquadra nella riforma degli ordinamenti universitari vigenti, impostata dalle leggi Bassanini e, da ultimo, dal regolamento sull'autonomia didattica (3 novembre 1999, n. 509).

Ella ne espone quindi dettagliatamente l'articolato, soffermandosi anzitutto sull'articolo 1, istitutivo delle 41 nuove classi di laurea, individuate e distinte fra loro tramite gli obiettivi formativi qualificanti, le attività formative indispensabili e il numero minimo di credito per tipologia ed attività formativa. Tale terminologia, ricorda la relatrice, è mutuata dal summenzionato regolamento sull'autonomia didattica, che distingue fra le lauree (di durata triennale) e le lauree specialistiche (biennali), stabilisce che entrambe siano raggruppate per classi di appartenenza e individua sia gli obiettivi che le attività formative di ciascuna classe. Conseguentemente, lo schema di decreto in esame contiene la descrizione analitica sia degli

obiettivi formativi qualificanti che delle attività formative, le quali a loro volta sono distinte in sei tipologie: attività di base; attività caratterizzanti; attività affini o integrative; attività a scelta dello studente; attività per la prova finale e per la lingua straniera; attività per le ulteriori competenze linguistiche e le abilità informatiche. I primi tre tipi di attività sono individuati tramite uno o più ambiti disciplinari e, per ciascuno di questi, dal numero minimo di crediti, fissato in modo da vincolare meno della metà del *curriculum* dello studente. Proprio dalla determinazione delle attività formative indispensabili e dal numero di crediti a queste attribuite discende del resto, osserva la relatrice, il permanere del medesimo valore legale per tutti i corsi di studio attivabili all'interno di una stessa classe.

Quanto all'articolo 2, prosegue, il Ministero pare orientato a recepire un suggerimento del Consiglio universitario nazionale (CUN), riformulandolo secondo una dizione che può peraltro suscitare il timore di una proliferazione delle strutture didattiche e degli organi collegiali. Lo schema di decreto non scioglie infatti il rapporto fra facoltà e classi di laurea e correttamente disegna classi i cui ambiti disciplinari sono presenti quasi sempre in più facoltà: potrebbe pertanto essere opportuno un chiarimento sul rapporto fra vecchie e nuove strutture didattiche, anche con riguardo agli oneri di quei docenti che saranno impegnati in corsi di studio appartenenti a più classi.

Dopo essersi soffermata brevemente sui restanti articoli dello schema di decreto, che fissano i principi e i criteri per l'autonomia regolamentare delle università, la relatrice svolge alcune considerazioni di carattere conclusivo sullo schema nel suo complesso che, a suo giudizio, si iscrive con coraggio nel processo di innovazione normativa che sta accompagnando lo sviluppo e il consolidamento dell'autonomia universitaria. Si tratta di un provvedimento che dà all'università la possibilità di corrispondere meglio allo sviluppo delle professioni e alle nuove abilità richieste dai diversi profili occupazionali, definendo il perimetro entro il quale potrà esercitarsi l'autonomia delle singole sedi universitarie e avranno modo di manifestarsi differenti raccordi rispetto alle specifiche competenze scientifiche e formative e alle vocazioni professionali del territorio. Esso assume d'altronde come vincolo per i regolamenti didattici delle sedi universitarie e dei corsi di studio, oltre al sistema dei crediti formativi, anche quelli del tutorato e dell'orientamento.

La relatrice fa cenno poi ad alcune perplessità, manifestate in ambito universitario, in ordine al numero delle classi di laurea individuate dallo schema di decreto in esame: al riguardo, osserva tuttavia che le 41 classi individuate non sono molte rispetto alla situazione antecedente e al tumultuoso processo di innovazione in atto.

Quanto alle proposte di modifica contenute nel parere reso dal CUN, ella ritiene che alcune siano condivisibili, mentre altre le paiono marcate da una concezione eccessivamente accademica dei saperi: fra queste, cita la proposta di accorpate la classe relativa alle scienze geografiche a quella relativa alle scienze turistiche, secondo una impostazione del tutto accademica e umanistica che non tiene conto dei rilevanti aspetti economici con-

nessi allo sviluppo delle scienze turistiche. Altri suggerimenti appaiono invece meritevoli di approfondimento, quale quello relativo alla disciplina degli assistenti sociali.

Conclusivamente, la relatrice manifesta un orientamento favorevole allo schema di decreto ministeriale in esame, che ben si raccorda – a suo giudizio – con il parallelo sviluppo dell'autonomia scolastica e consente una costante funzione di sostegno allo studente nella sua carriera universitaria, ponendo i presupposti di una opportuna flessibilità rispetto alle esigenze sia territoriali che del mondo del lavoro.

Il ministro ZECCHINO ringrazia la relatrice per l'opera di sintesi compiuta ed esprime l'auspicio che un serrato confronto parlamentare permetta di concludere definitivamente l'*iter* del provvedimento prima della pausa estiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4573) GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore TONIOLLI, il quale osserva anzitutto che, in materia, risultano assegnati alla Commissione anche altri due disegni di legge: il n. 1719, recante norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili, e il n. 1776, recante abolizione del pugilato fra le discipline sportive. Al riguardo, rileva che l'esame del primo può essere opportunamente congiunto con quello del disegno di legge in titolo, di cui può rappresentare una valida integrazione; non altrettanto può dirsi invece del secondo, che offre una visione del tutto antitetica della questione. Propone pertanto che, in una prossima seduta, l'esame del disegno di legge in titolo sia congiunto a quello del disegno di legge n. 1719.

Conviene la Commissione.

Il relatore TONIOLLI prosegue quindi con l'illustrazione del disegno di legge n. 4573, del quale sottolinea l'intento di promozione della disciplina sportiva pugilistica, nonché di tutela previdenziale per coloro che la praticano.

Quanto all'articolato, rimarca come l'articolo 1 estenda l'attività pugilistica anche alle donne, in un'ottica di piena equiparazione fra i sessi. L'articolo 2 impone ai pugili, sia dilettanti che professionisti, la presentazione alla Federazione di un certificato che accerti l'effettuazione dell'esame HIV, per evitare le possibilità di contagio derivanti dai combattimenti più accesi. L'articolo 3 reca agevolazioni per l'acquisto di spazi pubblicitari, estendendo agli eventi pugilistici teletrasmessi norme in ma-

teria di divulgazione pubblicitaria già vigenti per altre discipline sportive. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 regolano invece l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, nonché l'accesso al trattamento pensionistico. Attualmente, la legge n. 91 del 1981 estende infatti l'assicurazione obbligatoria genericamente a tutti gli sportivi professionisti; i pugili tuttavia risentono di una situazione del tutto peculiare, svolgendo – diversamente da coloro che praticano altre discipline sportive – un'attività niente affatto continuativa, costituita da un congruo tempo di allenamento che si conclude con il combattimento. Tale discontinuità rende indispensabile definire l'annualità contributiva dei pugili: a tal fine, il disegno di legge prevede che la base contributiva (rappresentata dal compenso ricevuto per ciascun combattimento detratte le spese documentate) sia divisa per la retribuzione giornaliera di riferimento (determinata dall'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile diviso per il numero massimo di giornate contributive). Considerato che il numero di giornate sufficienti per accreditare d'ufficio una intera annualità contributiva è pari a 120, eventuali giornate eccedenti verrebbero accreditate alle annualità precedenti o successive fino al completamento di 120 giornate per dieci anni, che attivano il diritto al trattamento pensionistico al raggiungimento dell'età pensionabile. Il provvedimento prevede altresì che i pugili che non abbiano conseguito il requisito di dieci annualità contributive possano optare per la prosecuzione volontaria della contribuzione ovvero chiedere la liquidazione della capitalizzazione dei contributi già versati.

L'articolo 8 attribuisce infine un assegno straordinario vitalizio agli *ex* pugili con più di sessantacinque anni che abbiano sostenuto almeno 55 incontri nella loro carriera, conseguendo almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e versino in condizioni di grave disagio economico.

In conclusione, il relatore raccomanda l'approvazione del disegno di legge, che coglie l'esigenza di regolare l'attività pugilistica per quanto riguarda sia l'accesso alla pratica sportiva che gli aspetti previdenziali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

441^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

indi del Vice Presidente

BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Manzini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della pubblica istruzione recante «Disposizioni concernenti criteri e parametri per la determinazione degli organici delle istituzioni scolastiche e educative» (n. 709)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE manifesta talune perplessità in ordine allo schema di regolamento, rimarcando in primo luogo come la previsione, legislativamente sancita, di una rideterminazione degli organici tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri abbia ceduto il passo a una rideterminazione per mezzo di semplice decreto ministeriale, con effetto limitato al prossimo anno scolastico. Tale opzione procedurale è suffragata dalla relazione introduttiva allo schema con motivazioni deboli e non persuasive, come l'esigenza di considerare oggi elementi non ancora compiutamente definiti, in riferimento al processo di razionalizzazione scolastica e di dimensionamento delle scuole nonché all'attuazione del riordino dei cicli e dell'autonomia scolastica. Inoltre, il fine ultimo che dovrebbe ispirare l'atto ministeriale, vale a dire la riduzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), è disatteso in modo flagrante nell'articolazione delle tabelle contenute nello schema, recanti le dotazioni organiche provinciali del personale menzionato per l'anno scolastico 2000-2001. Una analitica ricognizione dei dati del personale alle dipendenze dello Stato nonché di quello trasferito dalle province allo Stato disvela infatti, anche alla luce della comparazione tra organico di fatto ed organico di diritto, un ingente aumento di personale, occultato dal Governo con eufemismi

ed artifici. Analogamente, la definizione di criteri omogenei, congrua rispetto a una molteplicità di condizioni e di contesti socio-economici, rappresenta mera escogitazione verbale, che ignora di contro le variabili davvero essenziali ai fini della rideterminazione degli organici. È così negletta la considerazione dei servizi accessori, nei casi in cui essi siano dati in appalto esterno (né emerge in quale percentuale tale affidamento sia intervenuto); non è inteso nella sua interezza il fenomeno dei lavori socialmente utili; ancora, non è valutata la forte sperequazione nella distribuzione del personale in carico agli enti locali (specialmente le province), alcuni dei quali presentano organici di diritto in ampia misura scoperti, a differenza di quanto accade in altri. Per quest'ultimo riguardo, nessuna risposta è data circa la sorte del personale ATA eccedente, spesso assunto dagli enti locali per motivi che non hanno alcuna attinenza con la funzionalità degli istituti scolastici. Il Ministero fornisce anche su tale profilo spiegazioni eufemistiche, che equivalgono a una non assunzione di responsabilità. Né può dirsi chiarito se il minore trasferimento di risorse agli enti locali, conseguente all'assunzione da parte dello Stato degli oneri per il personale, sia commisurato all'organico di diritto o a quello di fatto, secondo ipotesi che avrebbero effetti assai diversi, soprattutto in ordine alla ulteriore penalizzazione delle province più «virtuose».

Sottolinea indi come, innanzi a una revisione delle piante organiche rivelatasi ancora una volta assai problematica, il Governo abbia elaborato una proposta con una valenza tipicamente pre-elettorale, volta a non scontentare nessuno, senza tuttavia fugare né le insoddisfazioni né le incertezze, solo sfuggendo ai problemi di fondo e dilazionandone la soluzione per un anno, a dopo le elezioni. Quanto ai parametri cui si è fatto ricorso ai fini della determinazione degli organici, essi evidenziano in molte province una entità del personale (ad esempio in riferimento agli assistenti amministrativi) sensibilmente superiore alle effettive esigenze. Non risultano inoltre considerati troppi fattori, tra i quali ad esempio il mansionario dei collaboratori scolastici, ed è demandata completamente all'autonomia ed alla contrattazione locale la stessa determinazione dei parametri, scelta che appare non integralmente condivisibile.

Ribadisce come il problema della determinazione di organici funzionali più equi permanga irrisolto, corredato dal rischio che le province oggi penalizzate lo rimangano anche per il futuro. Il Governo dovrebbe mostrare più coraggio, senza limitarsi a una mera presa d'atto della situazione, che non porta con sé alcuna soluzione.

Lamenta infine che, nella tabella relativa alle dotazioni organiche degli istituti d'arte e licei artistici (prospetto 1/D), non siano inclusi i modelli viventi, certamente non assimilabili ai collaboratori scolastici né agli assistenti amministrativi o tecnici.

Il senatore ASCIUTTI ravvisa nello schema di decreto in esame il bollettino di un ufficio di collocamento di uno Stato economicamente prospero. Lo schema peraltro procede al trasferimento di personale alle dipendenze dello Stato sulla scorta di una tradizionale e oramai obsoleta orga-

nizzazione, nella quale persistono forti discrepanze nella distribuzione del personale ATA tra istituti di tipo diverso. La prospettiva, che può salutarci con favore, di una omogeneizzazione degli istituti scolastici tra loro, anche quanto a localizzazione e quantità, specie in relazione ai riformati cicli scolastici, non è qui assecondata dal Governo, il quale non tiene conto dell'evoluzione in corso in ordine sia alla riforma dei cicli scolastici sia alla consistenza numerica della popolazione scolastica, giungendo così a soluzioni non più funzionali con il futuro della scuola. Più in dettaglio, una attenta lettura dei dati numerici relativi alla consistenza dei posti del personale ATA, sia già dipendente dallo Stato sia ad esso trasferito dagli enti locali – cui si aggiungono i soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili e quelli in servizio per effetto dei contratti di appalto per le pulizie – determina un conteggio dei posti tale da evidenziare cospicue nuove assunzioni a carico dello Stato (stimabili in circa 30.000 unità di personale). Inoltre, in nessun modo riveduti dal Governo sono stati i coefficienti delle piante organiche, rispondenti a una configurazione dei vari istituti (in particolar modo quelli tecnici e scientifici) in corso di continua evoluzione. Anche per questo riguardo, il mantenimento dei vecchi parametri denuncia la caparbia di una burocrazia sorda e chiusa alle novità, avviluppata nei suoi schemi tradizionali. Da ultimo, il Governo non sembra essersi posto alcun interrogativo circa l'equità di un inserimento dei soggetti operanti nei lavori socialmente utili già occupati, senza alcuna considerazione circa quelli ad oggi non impiegati.

La lettura dello schema di decreto solleva pertanto perplessità politiche significative, in particolare in quanto esso persegue non già la razionalizzazione e l'eliminazione degli sprechi, bensì una assunzione di personale da parte dello Stato fine a se stessa, sulla scorta di un mero aumento di spesa pubblica e con l'effettuazione di errori politici gravi.

La senatrice BRUNO GANERI esprime invece una valutazione favorevole sul provvedimento in esame che, a suo giudizio coraggiosamente, tenta di fare chiarezza in un universo assai variegato e conflittuale. A titolo di esempio, cita il caso di alcune regioni (quali la Calabria) in cui il fabbisogno di bidelli era risultato, negli anni passati, superiore alle disponibilità ed era stato pertanto indispensabile fare ricorso ai lavoratori socialmente utili. Il passaggio di tale personale alle dipendenze dello Stato determina ora forti difficoltà ed opportunamente il provvedimento prevede una fase di transizione in cui far sedimentare le innovazioni legislative.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore RESCAGLIO, il quale ribadisce il proprio apprezzamento per l'intento prioritario di rendere omogenea la condizione del personale trasferito alle dipendenze dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999. Nel negare l'interferenza di implicazioni elettorali alla base di siffatta operazione, egli dichiara altresì di condividere l'esigenza di una fase di assestamento che consenta una puntuale verifica dei lavoratori effettivamente interessati dal trasferimento, ivi compresi quelli impiegati dalle imprese di pulizie appaltatrici.

Egli risponde poi al senatore Brignone, che ha lamentato sperequazioni fra province con riferimento al grado di copertura degli organici di diritto, osservando che tale situazione è comunque destinata ad essere superata, anche in considerazione del nuovo assetto del Ministero e della conseguente soppressione delle sue articolazioni provinciali.

In una breve interruzione, il presidente BISCARDI ricorda che la legge n. 124 rimetteva all'opzione dei singoli l'eventuale trasferimento alle dipendenze dello Stato, in considerazione del diverso livello in cui era inquadrato il personale ATA negli enti locali di provenienza.

Il relatore RESCAGLIO riprende la propria replica, ribadendo che eventuali disomogeneità potranno essere recuperate nell'ambito dell'impostazione unitaria finalmente avviata dal provvedimento in esame. Conviene peraltro con il senatore Brignone che una programmazione a più lungo termine sarebbe di innegabile utilità ai fini della ottimizzazione delle risorse. Segnala poi al senatore Asciutti che occorrerà verificare puntualmente il numero di lavoratori socialmente utili interessati dal trasferimento allo Stato, sulla base dei dati contenuti nella relazione introduttiva allo schema di decreto.

Conclusivamente, manifesta soddisfazione per la razionalizzazione prodotta dal provvedimento e tiene ad esprimere parole di incoraggiamento nei confronti del personale interessato.

Replica altresì il sottosegretario MANZINI il quale ricorda che la legge n. 124, che ha disposto il trasferimento allo Stato del personale ATA, rispondeva senz'altro ad una diffusa attesa; si poneva tuttavia in controtendenza rispetto al processo autonomistico delle singole scuole. A ciò si aggiunge il recente riordino dei cicli scolastici, di cui occorre attendere il programma quinquennale di attuazione prima di poter disporre di un quadro chiaro della situazione del personale.

Il provvedimento in esame rappresenta pertanto, per un verso, un atto indispensabile conseguente alla legge n. 124, mentre – per altro verso – è solo un primo passo verso l'armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale della scuola. Non va infatti dimenticato che il trasferimento operato dall'articolo 8 della legge n. 124 ha riguardato personale non omogeneo, soprattutto con riferimento alle mansioni svolte.

Risponde infine al senatore Asciutti, chiarendo che le distonie da lui evidenziate con riferimento alla consistenza delle dotazioni organiche dipendono dalla fluidità della situazione in atto, ancora lontana dal suo assetto definitivo.

Il relatore RESCAGLIO si riserva di sottoporre alla Commissione uno schema di parere nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

380^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

Il presidente PETRUCCIOLI, constatata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

362^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1572) MONTELEONE. – *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) PREDÀ ed altri. – *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) FUSILLO ed altri. – *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) CAMO e MINARDO. – *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) BETTAMIO ed altri. – *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa che il relatore ha formalizzato una nuova proposta di testo unificato (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), precisando che – ove la Commissione convenga di adottare tale testo quale nuovo testo base per il prosieguo dell'*iter* – risultano decaduti anche tutti gli emendamenti riferiti al testo base precedentemente adottato.

Il relatore PREDÀ, richiamando l'*iter* procedurale dei disegni di legge in titolo, ricorda che in ordine al testo unificato (adottato quale testo base dalla Commissione, al quale erano stati presentati numerosissimi

emendamenti) la Commissione bilancio aveva rinviato l'espressione del parere in attesa che venissero chiarite le implicazioni finanziarie connesse ai pregressi rapporti fra Stato e regioni in relazione al Fondo di solidarietà nazionale. Nel prendere atto che, grazie anche all'atteggiamento più collaborativo degli uffici del Ministero, è stato ora possibile identificare delle soluzioni normative innovative (per esempio in materia di riassicurazione, consentendo di risolvere anche i problemi inerenti alle polizze multirischio), presenta alla Commissione il nuovo testo unificato, precisando che tale testo già recepisce alcune delle soluzioni contenute negli emendamenti riferiti al precedente testo unificato, adottato quale testo base, e auspica che la Commissione possa concludere sollecitamente il suo *iter*, anche tenuto conto che la stessa legge n. 185 presenta difficoltà di funzionamento ed applicative.

Il senatore RECCIA esprime apprezzamento per il lavoro di coordinamento e di sintesi svolto dal relatore che – lo sottolinea – ha prodotto buoni frutti e si sofferma su alcune caratteristiche inerenti alla tematica in discussione (quali la facoltà, per le regioni, di esentare dai versamenti relativi ai contributi agricoli unificati). Ritiene quindi pienamente condivisibile il testo del relatore, che la Commissione può sin d'ora adottare quale nuovo testo base, al quale potranno comunque essere presentate ulteriori proposte emendative, sottolineando che comunque il lavoro prodotto è frutto di una concertazione fra i vari Gruppi parlamentari.

Il PRESIDENTE, nel dare atto del lavoro produttivo svolto dal relatore, e della posizione favorevole manifestata dal Gruppo di Alleanza Nazionale, chiede al relatore se anche altri Gruppi abbiano già manifestato la propria posizione in merito al nuovo testo in esame.

Il RELATORE fa presente di avere già diffuso informalmente la bozza di nuovo testo da lui proposto, in particolare di averne trasmesso una copia ai rappresentanti di Forza Italia e della Lega Forza Nord Padania e precisa al riguardo di avere informalmente acquisito il consenso sul nuovo testo unificato da parte del senatore Bettamio (favorevole all'adozione della nuova proposta di testo unificato e alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti).

Il senatore LAURIA Baldassare conviene con la proposta di testo del relatore.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di adottare il nuovo testo unificato proposto dal relatore quale testo base per il prosieguo dell'*iter* e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 15 di mercoledì 19 luglio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO RELATIVE ALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 173 DEL 1998 NONCHÈ SULL'INSERIMENTO DEL SETTORE DELLA PESCA NEL DPAF.

Il sottosegretario NOCERA, in relazione alle richieste di chiarimento avanzate in relazione alla graduatoria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 1998 (su cui è stata presentata anche una interrogazione, alla quale verrà fornita successivamente organica risposta), fa presente che la valutazione dei programmi presentati per l'accesso ai finanziamenti di cui si tratta è stata effettuata da un gruppo tecnico di valutazione, costituito da sette membri (di cui tre nominati dal Dicastero e quattro dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni), che ha applicato i criteri stabiliti dal decreto 19 aprile 2000 (bando per la presentazione dei programmi) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2000.

Il bando prevede, su esplicita richiesta della Commissione europea con la quale è stato concordato il regime di aiuti relativo all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173/98, che i soggetti beneficiari siano le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese le cooperative e loro consorzi, iscritte nel registro delle imprese, i consorzi agrari e le organizzazioni dei produttori e loro unioni costituite nelle forme giuridiche societarie. Tale formulazione tiene conto di esplicita richiesta della Commissione europea di non compiere discriminazioni sulla natura giuridica del soggetto proponente. Il bando non prevede una spesa massima ammissibile, in quanto all'epoca in cui è stato concordato il regime di aiuti non erano previste limitazioni agli investimenti, introdotte solo successivamente con i nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, che non si applicano al caso in questione ma sono applicabili a partire dal 1° luglio del 2000. Il gruppo tecnico di valutazione ha operato in conformità con il bando di concorso, che prevedeva l'attribuzione automatica del punteggio sulla base di parametri oggettivi, relativi al numero delle regioni coinvolte, alla produzione lorda vendibile interessata, al numero degli operatori del settore primario aderenti al programma. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, in sede di progettazione esecutiva, i soggetti beneficiari dovranno dimostrare l'effettivo coinvolgimento dei produttori di base attraverso contratti di fornitura pluriennali.

Quanto poi alla questione sollevata dal senatore Barrile in relazione al mancato inserimento del settore della pesca nel quadro programmatico delineato nella bozza di DPAF (precedentemente consegnata agli atti della Commissione), il rappresentante del Governo precisa che tale documento rinviava comunque a quanto previsto dal VI Piano triennale per la pesca e l'acquacoltura adottato nel maggio dell'anno in corso.

Il senatore PREDA dà atto al sottosegretario Nocera della tempestività con cui ha fornito una risposta, pur ricordando che nelle domande ri-

volte al ministro Pecoraro Scanio, nel corso del dibattito svoltosi a seguito dell'audizione del Ministro sulle linee programmatiche del Ministero, aveva fra l'altro contestato la formulazione del bando in discussione, riconfermando che la scelta operata va contro gli interessi dell'agricoltura e dei produttori agricoli e chiede inoltre, relativamente alla graduatoria in oggetto, a chi corrisponda la domanda contrassegnata dal n. 7 di protocollo.

Ritiene inoltre che, alla luce delle scelte sbagliate compiute anche nel passato in relazione a tali interventi, non deve stupire se l'aggregazione dei produttori sia a livelli veramente bassi e ricorda che, oltre a premiare il settore industriale, si deve anche prendere atto che la stessa legge n. 88 del 1988 non è applicabile e deve essere modificata; d'altronde nei criteri fissati dalla cosiddetta legge delega di orientamento in agricoltura è incluso anche un riferimento alla interprofessione. Riconferma quindi i contenuti della interrogazione presentata, precisando che così si persegue la logica di favorire il settore industriale rispetto alle produzioni tipiche e ricorda che non esistono unioni giuridicamente costituite in forma societaria.

Il presidente SCIVOLETTO, ringraziato il rappresentante del Governo per i chiarimenti forniti, sottolinea che emerge con chiarezza che l'esito della gara è strettamente collegato alle modalità e ai parametri con cui è stato costruito il bando che, in base ai risultati ottenuti, costituisce un grave errore sul piano politico. Ricorda altresì di avere chiesto maggiori elementi di informazione, anche documentali, sul percorso seguito per la formazione della graduatoria.

Il sottosegretario NOCERA precisa che sta a cuore a tutti la difesa degli interessi dell'agricoltura e la verifica della corretta applicazione delle procedure, dichiarando che tutta la documentazione conservata presso il Ministero è comunque a disposizione dei componenti della 9^a Commissione, salve le competenze spettanti ad altri organi preposti al controllo degli atti ministeriali. Sul piano politico il discorso è da affrontare in modo diverso, per il collegamento con le aspettative generate dal decreto legislativo n. 173 citato e anche alla luce della circostanza che, a partire dal 1° luglio, sono entrati in vigore i nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

Il senatore PIATTI sottolinea che, al di là dell'*iter* decisionale seguito, è stato sollevato un problema di carattere politico, sottolineando che la logica sottesa dal decreto n. 173 citato era quella di innescare comunque sinergie fra l'agricoltura e l'agroindustria, senza che nessuno sia escluso: occorre peraltro che l'indirizzo politico impartito dal Legislativo e dall'Esecutivo si traduca in conseguenti scelte amministrative e orienti l'azione della burocrazia. Ricorda infine che l'azienda Parmalat (risultata vincitrice), che presenta notevoli problemi sul versante occupazionale, sarà comunque chiamata a rendere ragione delle scelte che effettuerà in tale

campo, alla luce delle provvidenze finanziarie cui potrà fare ricorso per effetto della graduatoria.

Il senatore RECCIA, dopo essersi soffermato sulle esperienze, anche passate, di opere in concessione, sottolinea che il bando è stato elaborato in un periodo di transizione del MIPAF, le cui strutture burocratiche dovrebbero essere maggiormente aggiornate e comunque in maggiore sintonia con le scelte effettuate in Parlamento.

A supporto delle iniziative parlamentari tradottesi nella presentazione di strumenti del sindacato ispettivo, preannuncia la presentazione anche di una sua interrogazione per arricchire il dibattito e far capire che i tempi sono cambiati e che è indispensabile una profonda riorganizzazione del Ministero.

Il PRESIDENTE conclusivamente osserva che, oltre alla risposta agli strumenti del sindacato ispettivo, proporrà, nel prossimo Ufficio di Presidenza, di attivare le procedure di cui all'articolo 46 del Regolamento del Senato previste per le materie di competenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1572, 3355, 3541, 3556 e 3568**

Art. 1.

(Fondo di solidarietà)

1. Il Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, qui di seguito denominato «Fondo di solidarietà nazionale», è destinato al finanziamento del programma triennale nazionale di tutela del sistema agricolo e agro-industriale, qualora avversità atmosferiche colpiscano le produzioni, gli impianti produttivi arborei, strutture aziendali e fondiarie.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) definisce entro il 30 settembre per il triennio successivo il programma nazionale di tutela del sistema agricolo ed agro-industriale di cui al comma 1, tenendo conto delle proposte delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 2;

b) definisce, nell'ambito delle disponibilità annuali del Fondo di solidarietà nazionale, previo accantonamento delle risorse da destinarsi agli interventi per le agevolazioni sulle polizze assicurative, le quote da destinare alla difesa attiva e agli interventi di cui agli articoli 3 e 5 nonché, sulla base di quanto proposto dalle regioni e dalle province autonome, le produzioni e gli eventi esclusi dai predetti interventi contributivi;

c) individua sulla base delle proposte regionali, entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo, eventi, colture, fitopatie, epizootie assicurabili; in mancanza di tale determinazione annuale si applica quanto stabilito per l'anno precedente.

3. Il programma nazionale di cui al comma 1 ha le seguenti finalità:

a) incentivare in via prioritaria la copertura assicurativa dei rischi agricoli attraverso le polizze multirischio e gli interventi previsti dall'articolo 8;

b) salvaguardare le produzioni e il reddito delle imprese agricole e la solidità gestionale degli enti associativi;

c) mantenere il quadro di competitività della filiera nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il programma di cui al comma 2 può essere modificato per essere adeguato allo stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, come quantificato dalla legge stessa.

5. Qualora il programma nazionale non sia definito entro il termine di cui al comma 1, continua ad applicarsi il programma definito per il secondo anno del triennio precedente.

Art. 2.

(Ruolo delle regioni e delle province autonome)

1. Ai fini della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le seguenti funzioni:

- a) programmazione triennale degli interventi ad integrazione, con risorse proprie, del programma nazionale;
- b) definizione ed attuazione degli indennizzi di cui agli articoli 3 e 5;
- c) sostegno alla realizzazione e sperimentazione della difesa attiva;
- d) presentazione, entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, delle proposte per l'individuazione, degli eventi, colture, fitopatie, epizootie assicurabili;
- e) supporto ed equilibrio dell'intero sistema agricolo e agro-industriale;
- f) attivazione delle procedure di intervento e di controllo dei finanziamenti.

2. In caso di avversità atmosferiche eccezionali le regioni e le province autonome interessate, ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dagli articoli 3, 4 e 5:

- a) accertano i danni diretti alla produzione delle aziende agricole e quelli indiretti, conseguenti al mancato conferimento alle strutture di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, indicando anche i riflessi negativi sull'occupazione;
- b) delimitano il territorio colpito e procedono alla determinazione dei danni complessivi, compresi quelli per mancato conferimento agli enti associativi;
- c) deliberano la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento dannoso, nonché gli interventi previsti dal piano nazionale entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento stesso. Tale termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà per l'espletamento dei rilevamenti tecnici, accertate dalla giunta della regione o della provincia autonoma. Lo stesso termine è ulteriormente prorogato di novanta giorni, in presenza di eventi a carico di impianti produttivi arborei i cui danni siano rilevabili soltanto alla ripresa vegetativa degli impianti stessi.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa verifica degli effetti degli eventi calamitosi, con proprio decreto, dichiara l'eccezionalità dell'evento nelle aree colpite, individuando gli interventi concedibili sulla base della delibera di cui al comma 2, lettera c). Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, è altresì disposto trimestralmente, il piano di riparto delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale, nell'ambito delle disponibilità accantonate per gli interventi di cui all'articolo 5 e da trasferire alle regioni e alle province autonome. Al trasferimento sui conti correnti regionali e provinciali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.

Art. 3.

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva)

1. Hanno titolo agli interventi di cui all'articolo 5, le aziende agricole, singole e associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni almeno nelle seguenti entità:

a) per le aziende agricole, singole o associate, almeno il 30 per cento della produzione lorda vendibile, con riduzione al 20 per cento se ubicate in aree svantaggiate definite ai sensi della normativa comunitaria;

b) per le cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione ed i loro consorzi, che non rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per le associazioni dei produttori riconosciute che svolgono attività d'impresa, costituite da produttori agricoli, il mancato conferimento, da parte di soci titolari di aziende danneggiate, in misura pari almeno al 30 per cento della media dei conferimenti normali da parte dei soci ordinari negli ultimi due anni.

2. Nel calcolo delle percentuali dei danni di cui alla lettera a) del comma 1 sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, verificatisi nel corso dell'annata agraria; dal predetto calcolo sono escluse le produzioni zootecniche, diverse da quella apistica. La produzione lorda vendibile ai fini del calcolo dell'incidenza del danno non è comprensiva dei contributi e delle integrazioni concessi dalla Comunità europea.

Art. 4.

(Disposizioni particolari a favore delle cooperative e dei consorzi fidi agricoli)

1. Alle cooperative e ai consorzi di garanzia collettivi fidi, è concessa, a domanda, una controgaranzia della sezione speciale del Fondo in-

terbancario di garanzia, di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, a copertura del 90 per cento della garanzia consortile su finanziamenti con durata fino a diciotto mesi per anticipazione degli interventi creditizi previsti dai programmi delle regioni e delle province autonome per la ripresa produttiva. Le garanzie dei consorzi fidi non possono coprire più del 70 per cento dell'ammontare complessivo delle anticipazioni.

2. Per la concessione delle controgaranzie, di cui al comma 1, la sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia si avvale di stanziamenti, a gestione separata, a carico del Fondo di solidarietà nazionale, il cui ammontare è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia deve dare rendicontazione della propria gestione ogni sei mesi al Ministro delle politiche agricole e forestali e alle regioni e alle province autonome.

Art. 5.

(Disposizioni particolari in favore delle imprese)

1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese agricole, singole o associate, danneggiate dalle avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 3, nell'ambito del programma nazionale di cui all'articolo 1, sono definite le misure, relative ai contributi, agli interventi creditizi ed esoneri previdenziali, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale e sulla base dei relativi fabbisogni accertati trimestralmente ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

2. Gli esoneri previdenziali sono concessi, a domanda, alle aziende agricole, singole e associate, condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 3, nella misura stabilita dalle regioni tra un minimo del 20 per cento ed un massimo del 40 per cento. Le regioni e le province autonome provvedono a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma relativa agli esoneri concessi, a valere sulle disponibilità di cui al precedente comma 1.

Art. 6.

(Osservatorio)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito un Osservatorio per il monitoraggio delle azioni assicurative attuate in base alla presente legge. Tale Osservatorio, avvalendosi dei dati statistici forniti dai sistemi informativi Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI), Associazione

nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), studia l'andamento analitico e complessivo del rapporto premio-rischio e del rapporto premio-sinistro. Per le polizze multirischio e le polizze globali l'Osservatorio effettua il monitoraggio sulle condizioni di eccesso di rischio al fine di una corretta analisi delle condizioni di equilibrio complessivo.

2. Al fine di sostenere la competitività delle imprese agricole e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità di intervento del fondo.

3. I consorzi di difesa possono realizzare programmi di riassicurazione in forma associata con il contributo fino al 50 per cento a carico del fondo di cui al comma 2.

Art. 7.

(Contratti di assicurazione con il contributo dello Stato)

1. I consorzi di difesa costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, le cooperative, loro consorzi e associazioni dei produttori riconosciute di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il raggiungimento delle finalità istituzionali possono stipulare per conto dei propri soci, qualora questi non vi provvedano direttamente, contratti con società di assicurazione. Tali contratti possono riguardare:

a) il risarcimento dei danni a carico di strutture aziendali e di determinate colture a causa di avversità atmosferiche, compresi i danni conseguenti relativi alla perdita di qualità del prodotto e quelli causati da fitopatie ed epizootie;

b) il risarcimento dei danni a carico delle colture presenti negli ordinamenti produttivi aziendali a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche;

c) il risarcimento delle perdite subite dalle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e loro consorzi e dalle associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di trasformazione, raccolta e commercializzazione, a causa di avversità atmosferiche che hanno determinato una rilevante riduzione dei conferimenti dei soci.

2. I contratti possono essere stipulati con società di assicurazione, singole o partecipanti a consorzi di assicurazione e coriassicurazione, nel rispetto del regolamento (CEE) n. 3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992.

3. Al fine di tutelare i redditi dei produttori, il Fondo di solidarietà nazionale interviene prioritariamente, tenendo conto delle offerte del mer-

cato assicurativo, per finanziare le polizze multirischio e globali che prevedano:

a) la copertura di tutti gli eventi calamitosi indicati nel programma nazionale di cui all'articolo 1;

b) la copertura del valore della produzione lorda vendibile aziendale, al netto delle produzioni zootecniche.

4. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono equiparati ai contratti di cui al comma 3, i contratti di assicurazione stipulati per i singoli eventi e per le colture più significative a livello regionale.

5. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi è commisurato:

a) per le polizze multirischio e globali nella misura massima del 60 per cento della spesa assicurativa riconosciuta ammissibile;

b) per le polizze relative ai singoli eventi nella misura massima del 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, comprensiva dell'eventuale premio di assicurazione per la garanzia relativa all'eccesso di rischio.

6. Per le polizze stipulate in forma associata il contributo è aumentato del 10 per cento.

7. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, calcolato sulla base di parametri determinati annualmente entro il 31 dicembre, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, è versato ai consorzi di difesa e agli altri soggetti interessati previo parere della regione o provincia autonoma competente per territorio.

8. I parametri di cui al comma 7 sono determinati, in relazione alle tipologie delle polizze, delle garanzie, dei prodotti, sulla base degli elementi statistici assicurativi, rilevabili dal sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e dalla banca dati costituita presso l'organismo nazionale di rappresentanza dei consorzi di difesa, nonché dell'indice tendenziale di rischio relativo agli ultimi 3 anni precedenti. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potrà eccedere i limiti di cui ai commi 5 e 6 riferiti alla spesa effettivamente sostenuta. Relativamente alle colture, agli eventi ed ai territori provinciali dove non esistono dati assicurativi storici o questi non sono significativi, prima della determinazione dei parametri, sono sentite l'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI) e l'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione (ANIA).

9. Qualora il provvedimento di cui al comma 7 non sia adottato entro il termine perentorio di cui al medesimo comma, il contributo è erogato in base ai parametri relativi all'anno precedente.

10. I produttori agricoli, anche non soci dei consorzi di difesa, che provvedono direttamente a stipulare contratti assicurativi con le imprese di assicurazione, presentano alle regioni e alle province autonome territorialmente competenti, entro il 31 luglio di ogni anno, a pena di decadenza,

la richiesta di contributo, da erogare sulla base dei parametri di cui al comma 7. Il complessivo ammontare dei relativi contributi è versato alle regioni e province autonome entro 60 giorni dall'invio al Ministero delle politiche agricole e forestali dei dati relativi alle polizze stipulate. I contributi sono erogati agli interessati con deliberazione della giunta della regione o della provincia autonoma.

11. Alle polizze aziendali agevolate ed alle polizze integrative, agevolate e non agevolate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma settimo della legge 25 maggio 1970, n. 364

12. Sono deducibili ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) i contributi versati ai consorzi di difesa per il pagamento dei premi assicurativi ai sensi del precedente comma 1 o le quote delle polizze assicurative stipulate direttamente dai produttori agricoli, al netto del contributo pubblico.

Art. 8.

(Fondi rischi di mutualità e solidarietà)

1. I consorzi di difesa costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e loro associazioni, le cooperative agricole, i loro consorzi, le associazioni dei produttori riconosciute, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera b), possono istituire, qualora siano previsti dai rispettivi statuti, fondi rischi di mutualità interna, per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di avversità atmosferiche. I fondi rischi di mutualità hanno la finalità di contribuire a:

a) tutelare il reddito delle imprese alla produzione in caso di avversità atmosferiche;

b) coprire i maggiori oneri di gestione dell'ente associativo derivanti dal mancato conferimento in caso di avversità atmosferiche.

2. Gli enti associativi che costituiscono i fondi di cui al comma 1 adottano un apposito regolamento, approvato dalla regione o provincia autonoma, che prevede la contabilità separata per la gestione dei fondi di mutualità.

3. Le regioni e province autonome stabiliscono i requisiti minimi di operatività con particolare riferimento all'ambito territoriale, almeno provinciale, al fatturato e al numero dei soci.

4. Il fondo rischi di mutualità è alimentato annualmente da:

a) contributi annuali dei soci secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

b) contributo dello Stato;

c) eventuali contributi della regione, della provincia e dei comuni;

d) eventuali contributi di altri enti privati e pubblici.

5. La dotazione finanziaria dei fondi non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di

gestione separata. I consorzi di difesa, con delibera dell'assemblea ordinaria, possono destinare tutto o parte delle disponibilità di bilancio alla costituzione dei predetti fondi.

6. I fondi possono essere assicurati con polizze, anche globali, multirischio o collettive per la percentuale di danno eccedente il 30 per cento del valore delle produzioni ricomprese nel fondo. Tali polizze devono essere formulate secondo i seguenti criteri:

- a) concertazione con i consorzi di difesa;
- b) risarcimento del danno limitato alla disponibilità del fondo;
- c) modalità di calcolo dei danni che costituiscono integrazione o sostituzione delle liquidazioni delle produzioni conferite o impegnate;
- d) individuazione dei maggiori oneri derivanti dai mancati conferimenti.

7. I contratti di assicurazione di cui al comma 6 sono stipulati, con l'assistenza dei consorzi di difesa, con società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

8. Il contributo dello Stato a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1, commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per il pagamento del premio assicurativo sarà contenuto nel limite dei parametri contributivi stabiliti ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7.

Art. 9.

1. Per il contenimento dei costi assicurativi, nelle aree ad elevato rischio climatico, possono essere attuati programmi di prevenzione e di difesa attiva a livello territoriale, delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche e dalle fitopatie, integrativi della copertura assicurativa, con l'onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale, nel limite di stanziamento di cui all'articolo 1, comma 2.

2. I programmi di difesa attiva, proposti e realizzati dai Consorzi di produttori agricoli, di cui all'articolo 7, comma 1, sono approvati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 10.

(Consorzi di difesa)

1. Gli statuti dei consorzi di difesa costituiti ai sensi dell'art.14 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, devono prevedere:

- a) la soppressione della Cassa sociale e dei i relativi organi;
- b) la contabilità separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamità e ai fondi mutualistici di cui al precedente articolo 8.

2. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) la nomina del collegio sindacale in cui deve essere presente un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio».

3. Il contributo sui premi assicurativi è versato ai consorzi di difesa nella misura dell'85 per cento di quanto previsto sulla base dei parametri di cui all'articolo 7, entro il 30 settembre di ogni anno, salvo conguaglio dopo l'approvazione dei conti consuntivi redatti in base alle disposizioni vigenti in materia di contabilità ordinaria.

4. La riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

5. Ai consorzi di difesa costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano ai fini tributari le disposizioni concernenti gli enti non commerciali ed in particolare gli enti di tipo associativo.

Art. 11.

(Epizootie e fitopatie)

1. Ai produttori danneggiati da epizootie che comportino l'abbattimento o il divieto di vendita dei capi o delle produzioni o da fitopatie che comportino l'estirpazione degli impianti arborei sono concessi gli stessi benefici previsti dalla presente legge in caso di avversità atmosferiche.

2. I consorzi di difesa possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle aziende dei propri associati, colpite da infezioni che comportino l'abbattimento del bestiame o l'estirpazione degli impianti arborei, anche attraverso la stipula di contratti assicurativi.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina l'elenco delle malattie infettive e diffuse che possono beneficiare delle provvidenze di cui al comma 2 e i parametri della spesa ammissibile.

4. Lo Stato concorre, con le risorse del Fondo di solidarietà nazionale, al 50 per cento delle spese sostenute ai sensi del comma 2 nei limiti dei parametri stabiliti ai sensi del comma 3.

Art. 12.

(Norma transitoria)

1. Il primo programma triennale di cui all'articolo 1 deve essere approvato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Fino alla sua entrata in vigore si applicano le disposizioni precedenti.

2. Le disposizioni della presente legge possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa, delle cooperative e delle associazioni dei produttori con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Art. 13.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

329^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero De Piccoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni.**

Il sottosegretario DE PICCOLI risponde alle interrogazioni nn. 3-03286, 3-03530 e 3-03715 premettendo che la vertenza concernente la società ABB Alstom Power di Sesto San Giovanni ha incontrato difficoltà ad avviarsi a causa delle diverse articolazioni della società multinazionale. Fa presente che lo scorso 28 giugno si è svolto un incontro, convocato dal Ministero dell'industria, nel corso del quale è stato possibile sviluppare un confronto positivo: l'azienda si è impegnata a realizzare, accanto alle consuete attività di «service», alcune iniziative produttive sui nuovi generatori con ulteriori lavorazioni di assemblaggio; è stata, inoltre, concordata la verifica di un percorso, da definire con le organizzazioni sindacali, che dovrebbe consentire un piano di sistemazione degli esuberanti, 27 unità lavorative, scaturenti dall'applicazione del piano di ristrutturazione da realizzarsi nel triennio 2000-2002.

Rileva che le conclusioni dell'incontro sono state valutate in maniera positiva dalle organizzazioni sindacali e si è pertanto convenuto di trasferire in una successiva sede tecnica il confronto con l'azienda sui dettagli delle linee di intesa già indicate. Il Ministero dell'industria ha, peraltro, assunto l'impegno di riconvocare le parti per la successiva sottoscrizione formale delle intese raggiunte e di effettuare verifiche semestrali sulla realizzazione del piano industriale e occupazionale.

Il senatore PIZZINATO si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo. Esprime, infatti, apprezzamento per l'impegno del Ministero dell'industria nella ricerca di un confronto e di un accordo concernente la situazione della società ABB Alstom Power.

Sollecita però, al tempo stesso, una risposta del Governo – come richiesto anche nell'ordine del giorno votato dal Consiglio comunale di Sesto San Giovanni – sul problema più generale delle prospettive della produzione italiana in un settore strategico come quello della tecnologia per i macchinari elettrici. È necessario, a suo avviso, operare per salvaguardare il ruolo autonomo delle direzioni aziendali nell'ambito dei processi di ristrutturazione che riguardino imprese multinazionali. Occorre, inoltre, definire gli strumenti e le procedure delle relazioni sindacali anche a livello europeo e sbloccare la discussione della legge sulle rappresentanze sindacali unitarie, in cui è contenuta anche una specifica disposizione sul coordinamento sindacale per le società multinazionali.

Il presidente CAPONI dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-03286, 3-03530 e 3-03715 all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

473^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

DUVA

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

(Parere alla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 luglio 2000.

Il relatore MONTAGNINO illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004, esprime, per le parti di competenza, parere favorevole con le seguenti motivazioni e osservazioni:

1) i risultati conseguiti dal Paese in questi ultimi anni, in termini di risanamento economico e finanziario, costituiscono la premessa indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico e di creazione di nuova occupazione. Dai sacrifici da ripartire per superare le difficoltà in cui versava la finanza pubblica italiana, si è finalmente passati alle opportunità offerte dallo sviluppo, che consentono di garantire ai cittadini, ed in particolare a quelli che versano in uno stato di maggiore bisogno, nuove opportunità di lavoro e di crescita.

La strategia delineata dal Documento di programmazione economico-finanziaria conferma le scelte di politica economica degli ultimi anni e accentua gli impegni per garantire maggiori tassi di crescita economica e una più sostenuta dinamica occupazionale, fondata su due fondamentali

strumenti di politica dello sviluppo: gli investimenti pubblici e gli interventi di programmazione delle attività produttive;

2) lo scenario economico presenta elementi di positività rilevanti, con l'eccezione del tasso di inflazione che, sebbene ascrivibile, pressoché interamente, al forte incremento del prezzo del petrolio, costituisce un fattore da tenere sotto controllo;

3) la ripresa dell'occupazione, che nel 2000 dovrebbe aumentare dell'1,2 per cento, rispetto allo 0,6 per cento previsto dal precedente DPEF per lo stesso anno, si coniuga con una significativa flessione del tasso di disoccupazione che dovrebbe attestarsi, nel 2004, al 7,8 per cento della forza lavoro.

Tali risultati rappresentano la logica conseguenza della crescita economica, che è elemento essenziale per la ripresa dell'occupazione, e delle politiche del lavoro, che hanno consentito la realizzazione di una maggiore flessibilità, senza comprimere la garanzia dei diritti fondamentali.

Effetti sicuramente consistenti potranno realizzarsi con la concreta attuazione delle nuove politiche di intervento sul mercato del lavoro che, superando l'impostazione formalmente rigida e vincolistica del passato, sono in grado di agevolare l'incontro tra domanda e offerta.

È ineludibile l'esigenza di integrare concretamente i servizi per l'impiego con altri interventi di politica attiva del lavoro, in particolare con la formazione professionale, che deve garantire competenze adeguate alle economie contemporanee, contribuendo a rafforzare l'occupabilità che è uno dei fondamentali pilastri su cui poggia il Piano Nazionale per l'Occupazione;

4) i dati positivi devono essere sicuramente valorizzati e inducono a guardare con fiducia al futuro, anche se restano, ancora irrisolti, i problemi degli squilibri territoriali e del differenziale tra aree forti e aree deboli del Paese.

Le politiche attive del lavoro producono senz'altro risultati più soddisfacenti laddove esiste un mercato del lavoro dinamico, con forte domanda, mentre rischiano di essere poco efficaci nelle aree contrassegnate da crescita carente e da ritardi, nelle quali servono più consistenti azioni di sostegno allo sviluppo economico.

Gli interventi per rilanciare lo sviluppo nelle aree deboli del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, hanno sollecitato la responsabilità e la capacità progettuale dei soggetti locali.

La programmazione negoziata, nonostante la complessità delle procedure e i tempi di attuazione, ha determinato risultati sicuramente soddisfacenti, che si aggiungono a quelli ottenuti con la legge 488 del 1992. Tali interventi devono trovare nuovo sostegno nella prossima legge finanziaria.

La crescita economica, la ricerca, l'innovazione, le politiche attive del lavoro rappresentano elementi essenziali per perseguire un orizzonte di piena occupazione.

Nelle aree più svantaggiate del Paese, comunque, è indispensabile agire con maggiore incisività, non soltanto al fine di determinare maggiori convenienze, attraverso scelte finalizzate a migliorare la produttività e a ridurre il costo del lavoro, ma soprattutto a garantire le condizioni per lo sviluppo e per l'espansione delle attività produttive.

5) I fondi strutturali rappresentano l'elemento strategico per la realizzazione della coesione economica e sociale e per la riduzione del divario tra aree forti ed aree deboli del paese. È necessario comunque che la politica nazionale a favore delle aree depresse del paese sia sempre più adeguata alle sfide della concorrenza ed ai vincoli che impone l'Unione europea. In tale logica la Commissione ritiene necessari:

a) un migliore raccordo tra le competenze afferenti le varie amministrazioni;

b) il rafforzamento della visione strategica e quindi, di selettività negli interventi di sostegno ai soggetti imprenditoriali;

c) l'accelerazione degli interventi infrastrutturali nei settori in cui più gravi sono le carenze (risorse idriche, energia, trasporti, edilizia scolastica ed universitaria);

d) la definizione di programmi integrati di sviluppo locale, per determinare la condizione per la valorizzazione delle risorse interne e per attrarre investimenti esterni.

In tale contesto occorre predisporre interventi collegati a obiettivi specifici che devono essere coordinati al fine di garantire coerenza ed efficacia, realizzando una maggiore intensità di sostegno laddove sussistono condizioni ambientali di maggiore svantaggio, attraverso l'individuazione degli obiettivi che devono tenere conto delle peculiarità territoriali e dell'esigenza di calibrare gli interventi su di esse.

In questa logica è urgente l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 144/99 circa l'istituzione dei distretti.

6) Sono indispensabili politiche sociali attive, capaci di responsabilizzare i beneficiari, con la finalità di sostenerli nello sforzo di emancipazione dalla dipendenza assistenziale. È necessario che il nuovo assetto del *welfare* coniughi le politiche attive del lavoro e dell'occupazione con gli interventi nel campo dell'assistenza sociale, che devono prevedere misure ed investimenti adeguati in direzione dell'inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro.

7) La delega per il riordino degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali (art. 45 della legge 144 del 1999), richiamata nel DPEF, assume una forte rilevanza. Il problema degli incentivi per l'occupazione riguarda non tanto il loro ammontare, quanto la loro qualità, cioè l'attitudine a creare realmente nuova occupazione superando duplicazioni, che creano effetti perversi e non pongono efficacemente rimedio alla carenza di lavoro.

La ridefinizione di strumenti di sostegno al reddito tende a realizzare il reinserimento dei lavoratori nel circuito produttivo e consente inoltre di

ridurre al minimo la durata del periodo di inattività, favorendo la mobilità dei lavoratori e l'efficienza del mercato.

8) Si richiama l'attenzione sulla necessità di colmare i ritardi nella definitiva messa a punto di alcuni strumenti normativi che possono rivelarsi particolarmente efficaci nel coniugare una maggiore flessibilità del lavoro con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori: in particolare è necessario che si pervenga quanto prima all'approvazione definitiva delle norme in materia di disciplina del socio lavoratore di cooperative, da tempo licenziate dalla Commissione per l'Assemblea e del disegno di legge sulla disciplina dei lavori atipici, già approvata dal Senato e pendente da tempo alla Camera dei deputati;

9) sul tema della sicurezza del lavoro, è necessario il potenziamento delle strutture preposte alla vigilanza ed alla prevenzione, a partire dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie, cui spetta il ruolo principale, nonché degli Ispettorati del Ministero del lavoro. La individuazione delle necessarie risorse, nella prossima legge finanziaria, per potenziare gli organici degli ispettori del lavoro, va quindi coordinata con la raccomandazione alle regioni, cui spetta la relativa competenza, di destinare mezzi, personale e strutture alle attività delle ASL, al fine del potenziamento dell'azione di prevenzione.

10) Con riferimento alla lotta al lavoro nero vanno attivati rapidamente i meccanismi di emersione basati sulla concessione alle imprese di sgravi contributivi decrescenti, nel quadro di una disciplina concordata a livello comunitario che eviti forme surrettizie di condono.

11) sul tema della previdenza le statistiche più aggiornate mostrano che l'andamento della spesa previdenziale, in termini di PIL, presenta un andamento stabile e addirittura in leggera flessione, che dimostrano la pretestuosità dell'esigenza di anticipare la verifica prevista per il 2001.

L'andamento positivo della finanza pubblica consente inoltre di affrontare positivamente con la prossima legge finanziaria l'incremento delle pensioni più basse, che non sono solo quelle sociali, ma si riferiscono ad una platea più ampia. In particolare vanno considerate quelle relative alle famiglie monoreddito, composte prevalentemente di anziani, assolutamente insufficienti per condurre una vita decorosa. Si tratta di decine di migliaia di situazioni che, ora che il risanamento finanziario è stato conseguito, devono trovare considerazione nelle politiche redistributive che il Governo è impegnato ad attivare con la prossima legge finanziaria.».

Prende quindi la parola il senatore PELELLA il quale osserva che sia nel dibattito sul Documento in titolo sia nel corso della discussione sulle comunicazioni rese nella seduta di ieri dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si è fatto riferimento alla necessità di rivolgere una maggiore attenzione ai patti territoriali e ai contratti d'area, non soltanto nel

senso di effettuare un puntuale monitoraggio dei risultati finora conseguiti, ma anche per individuare misure adeguate a superare le attuali incertezze e ad assicurare un rilancio di tali strumenti. Un altro punto emerso nella discussione di ieri riguarda l'esigenza di prevedere misure concrete relativamente ai tempi, alle modalità e ai criteri di reimpiego dei soggetti tuttora impegnati per i progetti dei lavori socialmente utili, rivolgendo una particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno dove maggiori sono le tensioni sul versante occupazionale. Ritiene che tali punti debbano essere inseriti nello schema di parere testè illustrato dal relatore che, peraltro, condivide.

Il senatore MANZI, nel dichiararsi d'accordo con lo schema di parere predisposto dal relatore, ritiene opportuno integrare la parte di esso relativa alla sicurezza del lavoro, in particolare sottolineando come l'introduzione di misure premiali ed incentivanti e la diffusione di una cultura della sicurezza siano aspetti che vanno oltre le competenze assegnate dalle regioni, ed investono quelle di tutti i soggetti pubblici che nei prossimi mesi saranno impegnati nell'attuazione del Piano per la sicurezza recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. Nel parere, dovrebbe essere posto in evidenza anche questo punto e la necessità di prevedere nella prossima legge finanziaria risorse idonee a sostenere le iniziative previste dal Piano medesimo. Un'altra questione che dovrebbe essere oggetto di un ulteriore approfondimento nel testo predisposto dal senatore Montagnino riguarda l'esigenza di prevedere misure specifiche per i lavoratori anziani, che ancora non hanno maturato i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità e che sono stati espulsi dal sistema produttivo, soprattutto nelle aree del Nord Italia, in seguito alla ristrutturazione delle grandi aziende. Occorrerebbe infatti prospettare per tali lavoratori, che fino ad oggi hanno trovato nei lavori socialmente utili una fonte di sostegno del reddito, percorsi innovativi di reinserimento professionale nei casi in cui non sia possibile anticipare il pensionamento.

Il presidente DUVA, nel dichiararsi d'accordo con l'impostazione dello schema di parere predisposto dal relatore, suggerisce di introdurre alcune integrazioni: in particolare, al punto 1), riterrebbe preferibile riformulare la parte iniziale affermando che i risultati raggiunti dal paese negli ultimi anni stanno conseguendo effetti significativi per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico e di creazione di nuova occupazione, al fine di meglio chiarire il carattere di processualità del passaggio dal risanamento alla crescita. Condivide le osservazioni del senatore Manzi sull'esigenza di rivolgere una attenzione specifica ai processi di espulsione dalla produzione dei lavoratori più anziani nelle aree caratterizzate da fenomeni di deindustrializzazione e sull'urgenza di predisporre strumenti adeguati a contrastare tale fenomeno. La parte dello schema di parere sulla sicurezza del lavoro andrebbe poi integrata non soltanto nel senso già indicato dal senatore Manzi, ma anche sottolineando come il Piano per la sicurezza possa essere opportunamente integrato sul piano normativo

con il varo definitivo del disegno di legge n. 4068, in materia di figure professionali della sicurezza, già licenziato dalla Commissione e del disegno di legge in materia di valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto, già approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati. Esprime infine alcune riserve sulla formulazione del punto relativo alla lotta al lavoro nero, ritenendo preferibile sopprimere il riferimento al condono e sottolineare la necessità di pervenire ad una disciplina coerente con gli indirizzi espressi in materia dall'Unione Europea.

Il senatore LAURO annuncia il voto contrario della sua parte politica sullo schema di parere favorevole illustrato dal relatore e osserva che il Documento in titolo risulta del tutto privo di indicazioni relativamente ad una manovra correttiva concreta ed efficace, ed è dominato da preoccupazioni di carattere elettoralistico. In realtà, il Governo non ha saputo cogliere le opportunità offerte dalla favorevole congiuntura economica, sia per quanto riguarda il contenimento della spesa pubblica sia in termini di riduzione della pressione fiscale, più volte promessa ma mai attuata. Sul versante dell'occupazione, poi, malgrado il riconoscimento del ruolo assolto dall'introduzione di maggiore flessibilità nell'incremento dell'occupazione, si procede con estrema timidezza in questa direzione e, soprattutto, non si intende operare nel senso di accrescere la flessibilità del lavoro anche in uscita, al fine non di ridurre le garanzie ma di aumentare le opportunità di nuova occupazione. Infatti, per questo aspetto, l'Italia continua a registrare risultati negativi che la collocano all'ultimo posto in Europa. Sul versante della lotta al lavoro nero, la Confindustria ha formulato proposte chiare, che il Governo non ha voluto neanche prendere in considerazione; ristagnano gli investimenti, e nulla viene fatto per contrastare la perdita di competitività delle imprese sulle quali continuano a gravare rilevanti oneri burocratici.

Anche per quel che riguarda l'immigrazione, prosegue il senatore Lauro, il Documento all'esame non offre alcuna indicazione in positivo, e non considera il rilevante contributo offerto al sistema produttivo dai lavoratori immigrati, soprattutto nelle qualifiche meno elevate. Occorrerebbe trasferire alle regioni le competenze relative all'individuazione del fabbisogno annuo dei lavoratori extracomunitari e adottare misure più incisive soprattutto per quel che riguarda la costruzione di nuovi alloggi. Persiste inoltre una sostanziale passività del Governo italiano nei confronti dell'asse franco-tedesco che sta condizionando sempre di più le scelte dell'Unione Europea e, in particolare, malgrado le scarse affermazioni del DPEF, non sembra di poter ravvisare alcuna politica organica dell'Italia nei confronti dell'area mediterranea.

Un altro punto dolente riguarda le gravi carenze della dotazione infrastrutturale del paese: occorre in questo campo registrare anche il fallimento delle proposte del Governo in materia di *project financing*. Nulla poi è detto, nel Documento in titolo, sul ruolo del collocamento privato nel favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e sul Sistema infor-

mativo lavoro, che ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997 avrebbe dovuto essere istituito presso il Ministero del lavoro e che ad oggi risulta ancora non funzionante. Sarebbe opportuno infine inserire nel parere un riferimento alle condivisibili affermazioni rese ieri dal Ministro circa la necessità di adottare misure per ridurre il costo del lavoro sui salari meno elevati.

Replica quindi agli intervenuti il senatore MONTAGNINO, il quale ringrazia per le considerazioni e le proposte di integrazione che ritiene in gran parte accoglibili. In particolare, al punto 1) dello schema di parere, accoglie la proposta del presidente Duva di specificare meglio che i risultati conseguiti in termini di risanamento economico e finanziario stanno già producendo effetti significativi per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo. Al punto 4) concorda con la proposta, avanzata dal presidente Duva e dal senatore Manzi, di richiamare l'attenzione sulle aree investite da processi di deindustrializzazione. Sul punto 9), relativo alla sicurezza sul lavoro, propone di inserire un riferimento esplicito all'attuazione del Piano nazionale per la sicurezza. Si dichiara altresì d'accordo a introdurre uno specifico riferimento al problema del reinserimento dei lavoratori socialmente utili e, con riferimento alla programmazione negoziata, specifica che la lentezza nei tempi di realizzazione va riferita soprattutto alla prima generazione dei patti territoriali, mentre i nuovi patti hanno fatto registrare un sensibile miglioramento, almeno per questo aspetto. Ritiene importante indicare l'esigenza di snellire anche con opportune modifiche legislative le procedure e potenziare le strutture di raccordo tra centro e periferia, ampliando comunque il più possibile la sfera di autonomia degli enti locali coinvolti nella programmazione negoziata. Sulla questione del lavoro nero, concorda con la richiesta del senatore Duva di eliminare il riferimento esplicito alla esclusione del condono, ferma restando invece l'esigenza di confermare la coerenza con il quadro di riferimento comunitario delle misure che vengono adottate in materia di emersione. Inoltre, propone di inserire un richiamo esplicito all'esigenza di rendere completamente efficace il Sistema informativo lavoro (SIL), al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dichiarò infine il suo consenso alla integrazione dello schema di parere con un formale riferimento alla necessità di realizzare sgravi contributivi per le qualifiche più basse.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore che ha mostrato grande disponibilità ad integrare lo schema di parere con i suggerimenti emersi dal dibattito.

La Commissione, dopo che il Presidente ha verificato la sussistenza del numero legale, approva a maggioranza lo schema di parere predisposto dal relatore Montagnino e gli conferisce il mandato di apportare le modifiche e le integrazioni emerse nel corso del dibattito e sintetizzate nella replica.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento recante norme di sostegno al reddito dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa (n. 711)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore GRUOSSO, relatore, il quale ricorda preliminarmente che l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e il relativo decreto ministeriale di attuazione 27 novembre 1997, n. 477, hanno posto una disciplina-quadro ai fini della definizione di un sistema di ammortizzatori sociali per gli enti ed aziende erogatori di servizi di pubblica utilità nonché per le altre categorie e settori di imprese sprovvisti di tale sistema. La concreta definizione degli strumenti è invece demandata a singoli regolamenti – emanati con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica –, adottati a seguito del deposito presso il Ministero del lavoro di accordi a carattere nazionale concernenti tale materia e stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei dipendenti maggiormente rappresentative.

Facendo riferimento a tale quadro normativo, l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, demanda a un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello dell'industria, la definizione di norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore.

Tale decreto è emanato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e quelle firmatarie o aderenti all'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per le liquidazioni coatte amministrative in esame, disposte successivamente all'entrata in vigore del suddetto regolamento ministeriale, non troveranno più applicazione – ai sensi dell'art. 4, comma 3, della predetta legge n. 140 – le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977. Queste ultime disciplinano, tra l'altro, una delle procedure di trasferimento del personale fra le imprese cessionarie del portafoglio di quella liquidata. Si ricorda, a tale proposito che le procedure di trasferimento del personale finora applicate hanno fatto registrare talune difficoltà di attuazione.

Sulla base delle summenzionate disposizioni, è stato stipulato il 26 luglio 1999 un accordo tra l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresen-

tative per l'istituzione, presso l'INPS, di un Fondo di solidarietà per il personale in esame.

Passando quindi ad esaminare più dettagliatamente gli articoli che compongono lo schema di Regolamento in titolo, il relatore Grusso si sofferma preliminarmente sugli articoli 1 e 2, che istituiscono, presso l'INPS un fondo di solidarietà in favore del personale delle imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, attribuendo allo stesso autonomia della gestione finanziaria e patrimoniale. L'articolo 3 prevede che il Fondo sia gestito da un Comitato amministratore composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, nonché da due funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Partecipano alle riunioni del Comitato il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'istituto. L'articolo 4 dispone l'attribuzione al Comitato di attività decisionali, di gestione e di vigilanza del Fondo, nonché la predisposizione dei bilanci annuali, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento individuano le prestazioni e le modalità di accesso alle stesse, demandate al Fondo in favore dei soggetti interessati, distinguendo due ipotesi: lavoratori provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del Fondo, in favore dei quali non opera più la disposizione dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; lavoratori provenienti da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del provvedimento in titolo, in favore dei quali, alternativamente alle provvidenze del Fondo, trovano ancora applicazione le disposizioni dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 857 del 1976. L'articolo 8 è dedicato alle modalità di accesso alle prestazioni per i singoli lavoratori. L'articolo 9 concerne alcune categorie escluse, in aderenza al contenuto dell'accordo concluso tra le parti sociali. L'articolo 10 prevede, quindi, il finanziamento del Fondo attraverso una contribuzione ordinaria pari allo 0,50 per cento, di cui lo 0,375 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,125 per cento a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini della determinazione dei contributi di previdenza e assistenza. Per i primi tre anni di vigenza del Fondo il contributo sarà a totale carico dell'impresa di assicurazione, mentre per il restante periodo sarà a carico delle imprese per il 75 per cento e dei lavoratori per il restante 25 per cento. L'articolo 11 è dedicato al termine di durata del Fondo, indicato in sette anni, con il rinvio all'articolo 12 per la procedura della sua liquidazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

474^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MORESE.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario MORESE risponde all'interrogazione del senatore Manzi e di altri senatori, n. 3-03528, sulla cancellazione da parte dell'Inps di un debito della Soc. Alitalia affermando che l'Inps, relativamente alla questione sollecitata, ha fatto presente che il ricorso presentato dalla Società Alitalia avverso l'indebita fruizione di sgravi contributivi per il periodo 1981/1994 è stato accolto dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 38, commi 5 e 6, della legge n. 488 del 1999 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Tali disposizioni riconoscono, infatti, il diritto agli sgravi contributivi, anche per i periodi antecedenti all'anno 2000, alle aziende operanti nel Mezzogiorno che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività degli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

Il senatore MANZI si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta all'interrogazione in quanto ritiene che in ogni caso le aziende debbano regolare le pendenze nei confronti dell'Inps, eventuali cancellazioni di debiti riflettendosi negativamente sul bilancio e dell'Istituto e creando squilibri che pregiudicano la sua funzione istituzionale preminente, che consiste nell'erogazione delle pensioni.

Il sottosegretario MORESE risponde all'interrogazione del senatore De Luca n 3-03565 rilevando che la questione sollecitata, relativa al riconoscimento del diritto per i genitori di minori affetti da gravi patologie di astenersi dal lavoro senza pregiudizio per la propria posizione lavorativa, è sicuramente di grande rilievo sociale e merita la massima attenzione.

Sulla stessa sono state richieste notizie agli uffici del Ministro per la solidarietà sociale, che ha specifiche competenze in materia, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 53 del 2000, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

In particolare l'articolo 4 della predetta legge, relativo ai congedi per eventi e cause particolari, prevede, al comma 4, che il Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e per le pari opportunità, provveda alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui trattasi, all'individuazione delle specifiche patologie che danno diritto ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti individuati dallo stesso articolo.

Il Sottosegretario informa altresì che il provvedimento in argomento è stato già predisposto ed è attualmente all'esame del Consiglio di Stato. I competenti Uffici hanno reso, inoltre, noto che il Ministro per la solidarietà sociale sta valutando la possibilità di rafforzare detti congedi, con la previsione di forme di tutela ulteriori rispetto alla conservazione del posto di lavoro. Ricorda inoltre che il Ministero del lavoro, per quanto di competenza, in attesa di definire con proprio decreto, di concerto con i Ministeri della sanità e per la solidarietà sociale, i lavori per i quali non è prevista la facoltà di optare per la flessibilità dell'astensione obbligatoria, ha emanato, in data 7 luglio scorso, una circolare, n. 43, d'intesa con le Amministrazioni citate, per consentire alle lavoratrici interessate di utilizzare immediatamente tale beneficio qualora ricorrano determinati requisiti per la salvaguardia della salute della madre e del bambino.

In conclusione, il Sottosegretario ribadisce che il Governo, già con l'emanazione della legge n. 53 ha dimostrato grande attenzione verso la tematica del diritto stesso alla maternità e alla paternità. È stato previsto, infatti, in tale normativa, il diritto individuale di ciascun genitore di astenersi dal lavoro, prescindendo, quindi, dalla circostanza che la madre sia casalinga ed, inoltre, la possibilità di fruirne contemporaneamente, nonché la possibilità per i genitori di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino, per un periodo complessivo di dieci mesi elevabili ad undici.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta all'interrogazione, in quanto in essa emerge con chiarezza l'impegno del Governo, assunto con la condivisione dell'ordine del giorno sui minori affetti da gravi patologie approvato in occasione della discussione del disegno di legge sui congedi parentali, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, per consentire ai genitori di minori affetti da cancro o da altre gravi patologie di astenersi dal lavoro per l'assistenza ospedaliera o domiciliare senza pregiudizio per la propria posizione lavorativa e previdenziale. Chiede pertanto che l'Esecutivo dia seguito a questo im-

pegno promuovendo la disciplina legislativa del diritto dei genitori a prestare la propria assistenza, per il periodo di tempo necessario, ai minori affetti spesso da patologie incurabili, senza che ciò comporti la perdita del posto di lavoro. Le organizzazioni del volontariato hanno insistito per una rapida soluzione di questo grave problema che dovrebbe essere affrontato nella prossima legge finanziaria e richiamato anche nella risoluzione parlamentare sul DPEF. Il senatore Michele De Luca ricorda poi al rappresentante del Governo la grave emergenza rappresentata dai bambini oncologici extracomunitari, che potrebbero essere curati presso le strutture sanitarie italiane, ma non possono essere accolti in quanto i paesi di origine richiedono, per concedere l'autorizzazione all'espatrio, che trasferimento e cura avvengano senza oneri a loro carico. Ritiene che il Governo debba provvedere creando le condizioni affinché le strutture sanitarie possano intervenire nelle cure di questi bambini.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è concluso.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

338^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari» (n. 700)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 13 marzo 1999, n. 133. Esame e rinvio)

Il senatore MASCIONI, relatore alla Commissione, illustra i contenuti dello schema di decreto in titolo, che reca alcune integrazioni e correzioni della cosiddetta riforma *ter*, e non certo un suo stravolgimento; del resto, subito dopo l'insediamento del nuovo Governo, il Ministro della sanità Veronesi e lo stesso Presidente del Consiglio hanno confermato la continuità e la coerenza degli indirizzi governativi in materia di scelte sanitarie rispetto all'impostazione del decreto n. 229.

Il testo aggiorna e corregge alcuni aspetti della riforma *ter*, in particolare quelli concernenti le modalità attuative dell'attività libero-professionale intramuraria dei medici, senza comunque rimettere in discussione la scelta del rapporto esclusivo e irreversibile, sul quale peraltro si è anche costruito il nuovo contratto di lavoro dei medici.

Con l'articolo 1 si vuole risolvere il problema della carenza di strutture sanitarie destinate alla libera professione intramuraria. In un anno dovranno essere spesi i 3.000 miliardi messi a disposizione per le ristrutturazioni; i medici potranno però continuare a visitare nei propri studi privati per altri tre anni.

La scadenza del 30 giugno 2001 è vicina: pertanto il Governo dovrà prevedere il massimo di semplificazione delle procedure, così come dovrà

precisare che i 3.000 miliardi sono aggiuntivi ai 20.000 previsti dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, in caso contrario infatti le Regioni si troverebbero di fronte ad un difficilissimo compito di rideterminazione dei programmi previsti dal suddetto articolo 20.

Le risorse necessarie dovranno pertanto essere previste nella legge finanziaria del 2001, dando però già oggi le indicazioni operative per le Regioni e le aziende sanitarie e ospedaliere, in maniera che le procedure per poter impegnare e spendere i finanziamenti si avviino immediatamente.

Lo stesso articolo 1 prevede la costituzione, ad opera del Ministro della sanità, di un Osservatorio che avrà il compito di controllare l'avvio del nuovo regime di attività dei medici del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2 concerne la possibilità di assumere personale di supporto per l'effettuazione della attività libero-professionale.

L'articolo può apparire pleonastico, ma indubbiamente viene incontro ad una giustificata preoccupazione per il rischio di una carenza del personale infermieristico ed amministrativo necessario.

D'altra parte, se non c'è dubbio che l'attività libero-professionale *intramoenia* deve essere garantita, essa non deve essere considerata una parte separata rispetto al resto dell'organizzazione; c'è perciò qualche rischio nel dettare le condizioni di assunzione del personale di supporto e della sua utilizzazione; va infatti evitato un doppio regime tra attività normale e libera professione, pena l'aggiramento del principio della esclusività.

La possibilità di collaborare tramite contratti di diritto privato anche con società cooperative e di servizi, poi, bisogna semplicemente considerarla una possibilità in più per le aziende che, peraltro nella loro autonomia gestionale, possono già farlo anche senza l'articolo 2.

L'articolo 3 prevede che i medici che hanno scelto l'*intramoenia* mantengono la disponibilità del proprio studio professionale, fatta salva la possibilità che le Regioni disciplinino in maniera più restrittiva la materia, o comunque si tutelino da eventuali conflitti di interesse tra professionisti e aziende.

L'articolo 4 contempla e regola l'attività di consulto.

L'articolo 5 consente il funzionamento in via straordinaria del collegio di direzione e del comitato di dipartimento.

L'articolo 6 afferma un principio importante, cioè che la rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa, così come sancisce che la graduatoria aziendale annuale dovrà evidenziare i medici forniti dell'attestato o del diploma, in modo che sia prevalente la percentuale di questi medici nella graduatoria.

Quest'ultima norma ha suscitato qualche resistenza, ma ci si allinea, da questo punto di vista, alla normativa e alla prassi europea.

Un aspetto dello schema di decreto legislativo che merita un'attenta e approfondita riflessione è quello rappresentato dall'articolo 7 recante accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il Servizio sanitario nazionale.

Così come è formulato può determinare situazioni non prevedibili per le Regioni sia sotto il profilo programmatico sia sotto il profilo finanziario. Difficile pensare che si possa decidere in altra sede (Ministro della sanità e Ministro della difesa) ciò che invece andrà a ricadere sulla programmazione e sulle finanze delle Regioni.

Da più parti, e dalle Regioni in particolare, è stata avanzata la richiesta di eliminare l'articolo 7; egli però ritiene che sia opportuno rinviare il problema ad un atto di indirizzo da approvare in sede di Conferenza unificata Stato - Regioni - Province autonome, atto che stabilisca le modalità di collaborazione fra le Regioni e le strutture sanitarie militari.

Con queste osservazioni il parere del relatore è favorevole, ritenendo peraltro che l'occasione di contribuire all'integrazione e alla correzione del decreto legislativo n. 229 induca a rivedere alcuni punti non toccati dallo schema governativo, quali: una più marcata autonomia regionale nella elaborazione dei piani sanitari - nel senso che la valutazione che il Governo fa su di essi non deve andare oltre la verifica di coerenza dei piani stessi con i principi del Piano sanitario nazionale - la titolarità delle Regioni sulle sperimentazioni gestionali, fermo restando il fatto che la Conferenza unificata debba esprimere una forte vigilanza sulle stesse fino ad un eventuale bocciatura, l'aggiornamento, in coerenza con il processo di aziendalizzazione, di alcuni criteri che regolano la disciplina della figura del direttore generale: in particolare i problemi dell'aspettativa, del limite di età, del trattamento economico che riguarda anche i direttori amministrativi e sanitari, i criteri per la costituzione delle aziende ospedaliere.

Su richiesta del senatore Tomassini, la Commissione concorda circa l'opportunità di svolgere, ai fini dell'espressione del parere in oggetto, in sede di Ufficio di Presidenza allargato, alcune audizioni informali di rappresentanti di organizzazioni sindacali e delle Regioni. Si stabilisce altresì di effettuare tali audizioni nella mattinata e nel primo pomeriggio di martedì 18 luglio.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4380) *Regolamentazione del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 6 luglio 2000.

Il presidente CARELLA comunica che, avendo il senatore Monteleone rinunciato ad intervenire, la discussione generale è da considerarsi conclusa.

Intervenendo quindi in sede di replica in qualità di relatore, il presidente CARELLA dichiara di aver apprezzato il contributo fornito da tutti i senatori intervenuti nel dibattito. A suo parere sono condivisibili sia le obiezioni avanzate in merito al disegno di legge in discussione, ed in particolare la rimarcata opportunità di migliorare la definizione di alcune questioni, sia i giudizi positivi espressi relativamente alla regolamentazione di un importante settore, tanto sotto il profilo della tutela della salute del consumatore quanto in ordine alla soluzione di taluni problemi concernenti la produzione ed il commercio dei prodotti erboristici.

La stessa discussione svoltasi ha peraltro indicato la via da seguire per raccogliere le critiche avanzate senza però pregiudicare l'esistenza di una tempestiva approvazione del disegno di legge: specifici ordini del giorno potranno infatti rappresentare lo strumento per approfondire alcune questioni, tra le quali la più importante sembra quella concernente la necessità di provvedere ad un aggiornamento delle tabelle allegate al disegno di legge già nel corso della fase di prima attuazione.

Il Sottosegretario FUMAGALLI CARULLI ribadisce il giudizio positivo del Governo su un disegno di legge volto a soddisfare la pressante esigenza di regolamentare un importante e delicato settore. Come giustamente messo in rilievo dal relatore, il problema più delicato concernente l'applicazione della nuova normativa è rappresentato dalle tabelle inusualmente allegate al disegno di legge: peraltro all'interno di quest'ultimo sono già previsti i meccanismi che consentono di modificare le tabelle stesse ed il Ministero si sta già attivando in vista dell'esigenza di un loro tempestivo aggiornamento.

In un breve intervento il senatore TOMASSINI preannuncia che, a seguito delle forti perplessità emerse nel corso della discussione, il Gruppo Forza Italia presenterà emendamenti al disegno di legge e si riserva eventualmente di chiederne il trasferimento in sede referente.

Il termine per la presentazione degli emendamenti viene fissato alle ore 12 di giovedì 20 luglio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

442^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MANFREDI***La seduta inizia alle ore 15,05.****RINVIO DEL SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI***

Il presidente MANFREDI avverte che il seguito delle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero, nelle materie di competenza della Commissione, avrà luogo in altra seduta.

Il senatore MAGGI esprime vivo disappunto per il fatto che la decisione di rinviare il seguito delle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici non sia stata comunicata con il dovuto anticipo ai componenti della Commissione.

Il senatore PAROLA osserva che, in effetti, sarebbe stato opportuno che i componenti della Commissione venissero informati con un certo anticipo della decisione di rinviare il seguito delle comunicazioni del Ministro. Ad ogni modo, è importante che il ministro Nesi possa completare quanto prima le comunicazioni sulle linee programmatiche del proprio Dicastero. Difatti, la Commissione dovrà procedere all'esame di due importanti provvedimenti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, come quelli relativi all'abusivismo edilizio ed all'istituzione del fascicolo di fabbricato. Al riguardo, sarebbe altresì opportuno convocare l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per procedere alla programmazione dei lavori della Commissione.

I senatori BORTOLOTTO e CARCARINO concordano sull'esigenza di convocare quanto prima l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per procedere alla programmazione dei lavori della Commissione.

Il presidente MANFREDI prende atto della richiesta avanzata dai senatori Parola, Bortolotto e Carcarino ed assicura che il seguito delle comunicazioni del ministro Nesi verrà posto quanto prima all'ordine del giorno della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

219^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BETTAMIO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

(Parere alla 5^a Commissione: esame e sospensione)

Il relatore PAPPALARDO riferisce sul documento in titolo dal quale si evince che nell'anno in corso si registrerà un disavanzo pubblico inferiore al 1,5 per cento del prodotto interno lordo (PIL), il livello più basso da oltre 35 anni. Alla fine dell'anno, inoltre, il debito pubblico, che nel 1995 aveva raggiunto il 123 per cento del PIL, con una crescita di circa 65 punti rispetto al 1980, si attesterà sotto il 111 per cento del PIL.

L'oratore rileva altresì come risultati particolarmente significativi siano stati conseguiti anche in relazione ai tassi d'interesse a lungo termine, il cui differenziale rispetto a quelli tedeschi è sceso a 35 punti base rispetto ai 530 punti del 1995, e per i prezzi al consumo, per cui si riscontra un ritmo di aumento prossimo al 2,5 per cento, in crescita rispetto allo scorso anno ma più che dimezzato rispetto al 5, 2 per cento del 1995. Per quanto concerne il PIL si attende una crescita del 3 per cento all'anno nel 2000 e nel prossimo quadriennio, con ritmo doppio rispetto allo scorso anno e quasi tre volte superiore rispetto alla media degli anni '90. Il numero degli occupati, fra il 1996 e il 2000, è inoltre cresciuto di 830.000 unità, di cui 225.000 nel Mezzogiorno. Le forze lavoro sono cresciute, in particolare, di circa 672.000 unità nello stesso periodo mentre il tasso di disoccupazione è passato dall'11,7 al 10,7 per cento. Il margine operativo lordo delle imprese è invece cresciuto, dal 1992 al 1999, dal 31 al 35 per cento del valore aggiunto.

L'aggiustamento macroeconomico non è peraltro avvenuto a scapito dei ceti più deboli; le retribuzioni lorde reali sono infatti cresciute del 4,4 per cento, a fronte di un incremento della produttività del lavoro del 3,2 per cento, con un recupero del potere d'acquisto dei redditi da lavoro dipendente ed un incremento, quindi, dei redditi disponibili reali delle famiglie.

Illustrando le riforme strutturali indicate nel documento in titolo l'oratore rileva come il disavanzo strutturale in Italia tenda a ridursi dallo 0,4 per cento del 2000 allo 0,3 per cento del 2001, in controtendenza rispetto al gruppo dei paesi dell'area dell'euro, per il quale si prevede che esso passi dallo 0,3 per cento del 2000 allo 0,5 per cento del 2001. Nonostante lo sforzo compiuto per il risanamento finanziario appare rilevante il fatto che la crescita sia rimasta positiva, recuperando i circa 550 mila posti di lavoro persi fra il 1992 e il 1996, con la previsione di crescita, fra il 1996 e il 2001, di 1,1 milioni di posti di lavoro. Anche il tasso di occupazione è cresciuto dal 50,8 per cento del 1996 al 53,2 per cento del 2000, con una crescita di quello femminile più alta della media nazionale. Nell'Italia del Centro-Nord prevalgono condizioni sostanziali di piena occupazione mentre nel Mezzogiorno sono stati faticosamente recuperati i livelli occupazionali del 1992, grazie anche alle misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro introdotte nel corso della legislatura, anche in termini di crescita degli impieghi a tempo indeterminato. Al riguardo appare inoltre significativo che i nuovi posti non sono stati creati nei settori produttivi più tradizionali bensì in quelli connessi alle politiche di «sostenibilità», quali i servizi di cura alla persona, la salvaguardia ambientale, la valorizzazione dei beni culturali, l'energia e la riqualificazione urbana.

L'onere per il servizio del debito, tuttavia, pesa sull'Italia ancora in misura quasi doppia rispetto agli altri paesi dell'area dell'euro, il 7 per cento del PIL in Italia contro il 4,1 per cento della media dei paesi dell'euro. Si tratta di una somma dai 60 ai 70 mila miliardi l'anno che, ove disponibili, potrebbero essere utilizzati per ridurre il prelievo fiscale e contributivo – che già si colloca al di sotto della media dei paesi dell'euro, con il 43,7 per cento del PIL, e potrebbero raggiungere un livello prossimo a quello di Regno Unito e Portogallo, del 38,4 per cento – ovvero potrebbero accrescere la spesa primaria e, soprattutto, quella per gli investimenti, raggiungendo i più alti livelli medi dell'area dell'euro. L'oratore evidenzia tuttavia come il processo di risanamento in corso e le misure strutturali intraprese consentano di prevedere il raggiungimento della piena occupazione entro un periodo che va da sette a dieci anni.

Soffermandosi sui profili più strettamente comunitari il relatore rileva come i dati esposti nel documento in titolo ne dimostrino la conformità con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del patto di stabilità, definito dalla risoluzione approvata dal Consiglio europeo di Amsterdam del 1997 e dai regolamenti (CE) n. 1466/97 e n. 1467/97. L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione è sceso infatti in Italia a ritmi più intensi che nell'area dell'euro e si prevede che raggiunga la media della zona euro entro il 2001 mentre la crescita del PIL italiano dovrebbe superare

quella europea. Dal 2001 al 2004 il tasso di occupazione dovrebbe salire dal 54,3 al 56,9 per cento mentre il tasso di disoccupazione dovrebbe ridursi dal 9,9 al 7,8 per cento, con una stabilizzazione nello stesso periodo dell'inflazione ad un livello dell'1,2 per cento.

Il relatore osserva tuttavia come il parere della Giunta, oltre che alla conformità con il patto di stabilità, debba anche tener conto delle indicazioni dell'Unione europea in merito alle politiche strutturali e per l'occupazione. Da questo punto di vista appaiono rispettati gli orientamenti definiti dai Capi di Stato e di Governo nei Consigli europei di Cardiff del 1998, in merito alle riforme strutturali nei mercati dei prodotti, del capitale e del lavoro ed alla lotta contro la disoccupazione, di Lisbona, dello scorso marzo, e di Santa Maria da Feira, del 19 e 20 giugno. In particolare l'Unione europea ha individuato quattro assi principali di intervento con riferimento alle politiche macroeconomiche orientate alla crescita e alla stabilità, alla promozione dello sviluppo delle attività economiche fondate sulla conoscenza, all'attuazione di ampie riforme economiche e alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale. Il Governo, al riguardo, ha adottato comportamenti coerenti con tali linee guida, come si evince dagli interventi già realizzati o programmati nei campi del mercato del lavoro, dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e degli investimenti sul capitale umano, nella prospettiva di una piena partecipazione alla cosiddetta *new economy*, e dai progressi nell'adempimento degli obblighi comunitari e nel processo di apertura e liberalizzazione dei mercati. In questo campo, in particolare, in settori quali l'elettricità e le telecomunicazioni l'Italia appare più avanti di *partner* importanti come la Francia e la Germania.

Dopo aver rilevato come il DPEF evidenzi l'importanza di opportune riforme strutturali nel campo degli ammortizzatori sociali, l'oratore sottolinea il rischio, a proposito del perdurante divario fra Nord e Sud, che si incrini la coesione economica e sociale. Tale divario si riscontra da indicatori quali il tasso di disoccupazione, che a Sud è triplo rispetto al Centro-Nord, il reddito pro-capite e la diversa dotazione di infrastrutture materiali ed immateriali. Avvalendosi anche del nuovo quadro comunitario di sostegno (QCS) il Governo intende destinare ad investimenti pubblici nel Mezzogiorno un importo pari al 46 per cento del totale della spesa in conto capitale, già cresciuta nell'ultimo biennio al di sopra del ritmo medio di crescita della Pubblica Amministrazione. Per il periodo 2000-2006, per il QCS approvato dalla Commissione europea, si prevede una dotazione di circa 98.000 miliardi di lire, che includono i cofinanziamenti nazionali, destinati agli investimenti nel Mezzogiorno, di cui circa 14.000 miliardi solo per il 2000, e che saranno gestiti al 70 per cento dalle Regioni.

Rilevando l'importanza per lo sviluppo del Mezzogiorno di interventi volti a promuovere la regolarizzazione dell'economia sommersa, a sviluppare l'innovazione ed a favorire l'accesso al credito, l'oratore osserva l'esigenza di rivolgere una raccomandazione al Governo affinché si operi una razionalizzazione delle varie forme di incentivazione alle imprese fi-

nanziate da risorse nazionali e comunitarie, che talora si applicano in modo indiscriminato.

Proponendo di esprimere parere favorevole l'oratore sottolinea altresì l'esigenza di raccomandare al Governo di stanziare nella prossima legge finanziaria risorse adeguate per promuovere la formazione e la ricerca, tenendo conto delle sollecitazioni dell'Unione europea in merito alla valorizzazione del capitale umano quale fattore fondamentale di rilancio della competitività e dell'occupazione. Sarebbe altresì raccomandabile uno snellimento dei tempi necessari per la realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali nel Mezzogiorno.

Su proposta del presidente BETTAMIO, la Giunta conviene di sospendere l'esame.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un Vice Presidente

Il presidente BETTAMIO ricorda che il senatore Tapparo ha rassegnato le proprie dimissioni da Vice Presidente e, verificata la presenza del numero legale, indice la votazione per l'elezione di un nuovo Vice Presidente.

Esaurite le operazioni di scrutinio, è proclamato eletto Vice Presidente il senatore Manzella.

Il senatore MANZELLA ringrazia la Giunta per la fiducia accordatagli e rivolge espressioni di apprezzamento al senatore Tapparo per l'attività svolta da Vice Presidente.

Il senatore TAPPARO ringrazia i componenti della Giunta per le espressioni di apprezzamento che gli sono state rivolte.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004

(Ripresa dell'esame e conclusione. Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dinanzi sospeso.

Il presidente BETTAMIO, dopo aver sottolineato che la Giunta è chiamata ad esprimersi non sul merito sul documento in titolo bensì sulla sua compatibilità con gli obblighi comunitari – atteso che valutazioni più specifiche potranno essere svolte sulla legge finanziaria e gli altri provvedimenti che concretamente scaturiranno dal DPEF – apre il dibattito.

Il senatore MANZELLA sottolinea come l'economia della conoscenza, richiamata dai Consigli europei di Feira e di Lisbona possa costituire, ove opportunamente sostenuta, un importante fattore di sviluppo per il Mezzogiorno italiano in quanto, come dimostra l'esperienza di altri paesi, essa può proficuamente radicarsi su territori che non beneficiano di un preesistente patrimonio di conoscenze industriali.

L'oratore sottolinea altresì come l'immigrazione incida sensibilmente sui temi dell'occupazione e della disoccupazione e rileva altresì le difficoltà burocratiche incontrate dalle imprese che intendano utilizzare in modo regolare lavoratori di provenienza extracomunitaria.

Il senatore LO CURZIO condivide, anche a nome del suo Gruppo, la relazione del senatore Pappalardo ma sottolinea l'esigenza di compiere scelte più incisive su temi quali la lotta alla disoccupazione e lo sviluppo delle infrastrutture nell'Italia meridionale e insulare.

L'oratore apprezza lo spirito solidarista ed europeista cui sono improntate le dichiarazioni di taluni esponenti di Governo in merito all'esigenza di aumentare l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari ma sottolinea tuttavia come tali prese di posizione possano apparire in contrasto con l'esigenza di rilanciare l'economia e l'occupazione nel Mezzogiorno.

Il senatore Lo Curzio sottolinea infine la necessità di includere fra le priorità del Paese la lotta contro la criminalità organizzata, stanziando a tal fine opportune risorse, giacché la sicurezza dei cittadini appare una condizione essenziale per migliorare la qualità della vita e favorire lo sviluppo economico.

Il senatore MAGNALBÒ osserva che il DPEF sembra incomprensibilmente trascurare i fenomeni migratori, che invece incidono profondamente sulle questioni dell'occupazione e dello sviluppo delle imprese.

L'oratore ritiene inoltre che non si giustifichi l'omissione di ogni riferimento, nel documento in titolo, ad una riforma importante come la creazione di una Camera delle Regioni, recentemente enunciata dal presidente del Consiglio Amato.

Il senatore MIGNONE condivide la relazione esposta dal senatore Pappalardo, soprattutto per l'accentuazione posta sul tema dello sviluppo del Mezzogiorno, che costituisce un obiettivo di interesse nazionale, così come il riequilibrio fra le aree occidentale e orientale della Germania ha consentito a tale paese una crescita economica impetuosa. Al riguardo sarebbe stato opportuno porre nel DPEF una maggiore attenzione all'esigenza di ridurre il divario tra Nord e Sud Italia in termini di infrastrutture materiali e immateriali e di livelli di sviluppo.

L'oratore rileva altresì una contraddizione fra le suddette esigenze ed il richiamo a favorire l'ingresso di un maggior numero di immigrati ed esprime la propria preoccupazione per il fatto che, nel quadro del dibattito dell'affermazione di un federalismo solidale, emergono taluni atteggiamenti

menti volti a penalizzare le regioni meno popolate, quali la Basilicata e la Calabria.

Il senatore MUNGARI, dopo aver espresso apprezzamento per l'elezione del senatore Manzella in qualità di vice presidente, sottolinea l'inadeguatezza del DPEF nella prospettiva di una crescita della coesione economica e dell'integrazione degli Stati europei. Permangono infatti i divari tra le diverse aree del Paese e non vengono prefigurati gli interventi necessari per farvi fronte, con particolare riferimento ai problemi delle infrastrutture e della sicurezza che, per quanto riguarda l'aggravio derivante dall'immigrazione clandestina, interessa in particolare la costa ionica.

Il documento in titolo non affronta in modo risolutivo neanche altri aspetti quali l'incidenza delle difficoltà di accesso al credito e dei carichi fiscali sullo sviluppo delle imprese.

Dopo aver posto quindi dei quesiti sulle misure di sostegno per le piccole e medie imprese l'oratore preannuncia quindi di astenersi.

Il senatore BORTOLOTTO ritiene che, per quanto concerne i profili di competenza della Giunta, l'aspetto più importante è che il DPEF appare pienamente conforme con il patto di stabilità. I richiami all'esigenza di accentuare gli sforzi per lo sviluppo del Mezzogiorno sono condivisibili a condizione di non riproporre a Sud le devastazioni causate dallo sviluppo industriale del Nord Italia.

L'oratore considera tuttavia insufficienti i riferimenti contenuti nel DPEF all'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile attraverso scelte appropriate. Come rilevato infatti dal ministro Mattioli, lo sviluppo del settore industriale non è in grado di determinare un incremento dell'occupazione laddove i settori suscettibili di creare posti di lavoro appaiono invece quelli non tradizionali come i servizi alla persona, la tutela dell'ambiente e le energie rinnovabili.

Il relatore PAPPALARDO ringrazia i senatori intervenuti nel dibattito cui replica soffermandosi in primo luogo sulle considerazioni del senatore Bortolotto. Al riguardo l'oratore non ritiene che il DPEF trascuri il tema dello sviluppo sostenibile giacché, per quanto attiene agli interventi strutturali, sottolinea proprio l'importanza dei settori non tradizionali richiamando i documenti dell'Unione europea concernenti la *new economy* e la società dell'informazione.

In relazione alle osservazioni del senatore Mungari l'oratore rileva come l'incidenza del carico fiscale sullo sviluppo economico non debba essere enfatizzata, come insegna l'esperienza della Svezia dove, in presenza di un carico fiscale maggiore e di uno stato sociale più esteso, è stata possibile una crescita più accentuata della competitività che in Italia, per via di una chiara scelta in favore dell'economia della conoscenza. A legislazione invariata, inoltre, si prevede che la crescita del PIL comporterà una riduzione del carico fiscale dal 43 al 41,1 per cento del prodotto, riduzione che potrebbe essere accentuata con l'intervento programmato.

Il relatore condivide inoltre le considerazioni del senatore Manzella in merito alle potenzialità della nuova economia quale fattore di sviluppo di grande rilevanza per il Mezzogiorno per vari ordini di motivi. Fra questi figura la presenza di un maggior numero di giovani in tale area, ascrivibile alla maggiore natalità, e la minore diffusione di infrastrutture, meno necessarie per i servizi telematici che per le industrie tradizionali. L'oratore è favorevole, quindi, ad evidenziare, nel parere della Giunta, l'esigenza di favorire degli investimenti selettivi al Sud onde dare seguito in modo efficace alle indicazioni dell'Unione europea in materia di nuova economia, innovazione telematica ed elettronica e di valorizzazione delle risorse umane.

Il relatore non ritiene poi contraddittori i riferimenti ad un maggior afflusso di lavoratori extracomunitari con il tema del rilancio dell'occupazione nel Mezzogiorno in quanto, nel contesto di un'economia avanzata, appaiono comprensibili le riserve dei giovani del Sud per taluni lavori per i quali, pertanto, è necessario ricorrere alla manodopera esterna.

Ricordando il richiamo del presidente Bettamio ad attenersi ai profili di competenza della Giunta, l'oratore ribadisce, infine, con le osservazioni enunciate, di ritenere il documento in titolo essenzialmente conforme con le indicazioni comunitarie.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole, con le osservazioni emerse nel dibattito, sulla conformità del provvedimento in titolo con gli obblighi derivanti dalla partecipazione all'Unione europea.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BETTAMIO informa la Giunta che la riunione dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, già convocata in data odierna alle ore 13, considerando i concomitanti lavori dell'Assemblea, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

109ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono, in rappresentanza della Federazione nazionale corrieri spedizionieri, il dottor Alessandro Preda; in rappresentanza della Federazione nazionale spedizionieri, il dottor Piero Luzzati, accompagnato dal dottor Alberto Petrozzi, segretario generale; in rappresentanza della Filt-Cgil, il Segretario nazionale, signora Cecilia Donaggio; in rappresentanza della Fit-Cisl, il Segretario responsabile settore servizi ambiente, signor Costantino Trombetta; in rappresentanza della Uil-trasporti, il Segretario nazionale, signor Paolo Carcassi; il Presidente del Fondo agenti spedizionieri corrieri, dottor Marco Livio Pecorari, accompagnato dal Direttore generale, dottor Maurizio Dal Santo.

La seduta inizia alle ore 14.

In apertura di seduta, il presidente DE LUCA avverte che, con riferimento alle risultanze dell'audizione del presidente dell'Inail, professor Billia e del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto, dottor Lucchesi, svoltasi nella scorsa seduta del 6 luglio, ho inviato al Presidente del Consiglio dei ministri la seguente lettera:

«Signor Presidente,

la Commissione parlamentare di controllo, che mi onoro di presiedere, ha proceduto, nella seduta del 6 luglio scorso, all'audizione del Presidente dell'Inail, professor Billia, e del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza, dottor Lucchesi, sulle politiche finanziarie e organizzative dell'Istituto nel nuovo contesto normativo.

Dall'incontro, sollecitato alla Commissione dai vertici dell'Inail, si è con chiarezza confermato che la nuova missione dell'Istituto, definita dal decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, ha contenuti di profonda

innovazione. Si rendono così necessarie misure tali da consentire lo sviluppo di nuove strategie finanziarie e organizzative coerenti alle scelte compiute dal legislatore.

Risulta particolarmente apprezzabile l'impostazione del documento redatto unitariamente dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, che interpreta con organicità e ricchezza di indicazioni operative il nuovo indirizzo.

È, in primo luogo, indispensabile che sia risolto, con un piano di risanamento a carico della fiscalità generale, lo squilibrio progressivo della gestione agricoltura. Si tratta di una condizione preliminare alla realizzazione, attraverso una nuova modulazione delle tariffe che ha il consenso delle parti sociali, di un autonomo equilibrio della gestione agricoltura il cui disavanzo non può continuare ad essere finanziato dal settore industriale, nel quadro di una competizione internazionale sempre più serrata.

È altresì necessaria la rimozione degli obblighi di tesoreria al fine di liberare risorse adeguate alle nuove funzioni che si sono affidate all'Inail, oggi pesantemente penalizzato nelle potenzialità di investimento per effetto della giacenza infruttifera.

Alla luce delle risultanze dell'audizione e riferendomi alla mia precedente nota del 2 giugno 2000, Le ripropongo l'esigenza di una proroga della delega prevista dall'articolo 57 della legge n. 144 del 1999 in modo che possa essere completato, con la riforma delle strutture territoriali, il nuovo assetto organizzativo.

Esprimo infine l'auspicio, signor Presidente, che scelte politiche e amministrative coerenti con il nuovo indirizzo mettano l'Inail in grado di operare come agenzia di innovazione tecnologica dei processi produttivi, secondo un modello fortemente decentrato.

Nell'esercizio delle proprie funzioni la Commissione seguirà la questione che, con la loro ben nota competenza, il professor Billia e il dottor Lucchesi hanno posto.

RingraziandoLa della Sua attenzione, Le porgo i migliori saluti».

Si tratta, nota il presidente De Luca, di indicazioni oggi riprese dal presidente Billia, in occasione della presentazione del Rapporto annuale sull'Inail.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente della Federazione nazionale corrieri spedizionieri (Federcorrieri), del Presidente della Federazione nazionale spedizionieri (Fedespedi), del Segretario generale della Filt-Cgil, del Segretario generale della Fit-Cisl, del Segretario generale della Uil Trasporti e del Presidente del Fondo agenti spedizionieri corrieri.

Il PRESIDENTE avverte che la Federazione nazionale agenti mediatori marittimi (Federagenti), invitata all'odierno incontro, ha successivamente comunicato di non essere interessata all'audizione, avendo receduto dal Fasc a decorrere dal 30 ottobre 1999.

Il presidente De Luca fa presente che la Commissione sta conducendo una verifica della legislazione comune che regola gli enti di previdenza privatizzati. Si tratta di un'iniziativa che non mette in discussione né la privatizzazione né l'autonomia – la Commissione, in una Relazione al Parlamento sul riordino degli enti previdenziali, ha addirittura proposto una estensione delle privatizzazioni – ma intende accertare se siano opportune modifiche legislative a sostegno dell'autonomia degli enti.

Ricordato che le Casse di previdenza sono regolate da un doppio regime che distingue quelle costituite a seguito del decreto legislativo n. 509 del 1994 da quelle nate con l'emanazione del decreto legislativo n. 103 del 1996, il Presidente nota che la Commissione intende riflettere sull'opportunità di ricondurre a unità quel regime. Occorre altresì considerare le difficoltà, per la natura privatistica degli enti, di conservare il sistema di finanziamento a ripartizione che impone obblighi a coloro che non sono ancora iscritti alle gestioni e, inoltre, valutare l'ipotesi di una estensione generalizzata del metodo contributivo di calcolo, oggi facoltativo per gli enti cosiddetti storici, e obbligatorio per quelli di più recente costituzione. Si ritiene anche opportuna, a garanzia degli iscritti alle gestioni, una verifica dell'adeguamento della consistenza della riserva matematica, oggi commisurata a cinque annualità delle pensioni erogate nel 1994, nonché dell'estensione del periodo di riferimento, nei limiti attuarialmente possibili, del bilancio tecnico, da redigere, eventualmente, con cadenza annuale. Sembra altresì meritevole di approfondimento una revisione del trattamento fiscale in considerazione della funzione pubblica svolta dagli enti di previdenza privatizzati.

Il Presidente chiarisce che gli spunti di riflessione offerti nell'esposizione introduttiva non intendono limitare il contributo degli odierni interlocutori della Commissione che potranno proporre anche altri argomenti relativi al tema oggetto della procedura informativa.

In rappresentanza della Federazione nazionale corrieri spedizionieri, interviene il dottor PREDA che, rilevato come il Fasc si sia trasformato, a seguito della privatizzazione, in fondazione, fa presente che non si pongono particolari problemi per effetto dello specifico meccanismo delle prestazioni erogate: il Fasc provvede infatti a una capitalizzazione su conti individuali e eroga il capitale al momento dell'abbandono del settore da

parte del lavoratore. La gestione del Fasc, unica forma di previdenza basata sul semplice accumulo di capitale, opera da 70 anni con soddisfazione da parte datoriale e da parte dei lavoratori.

Prende successivamente la parola, in rappresentanza della Federazione nazionale spedizionieri, il dottor LUZZATI che, precisato di essere direttore della Confetra alla quale aderiscono sia la Fedespediti che la Federcorrieri, segnala, in primo luogo, che l'Inps pretende di assoggettare il solo Fasc al versamento della contribuzione di solidarietà del 10 per cento. Richiamata quindi l'opportunità di un'attenta riflessione sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, sostiene infine come risulti attualmente penalizzante il trattamento fiscale.

Intervenendo in rappresentanza della Fit-Cgil, il segretario nazionale signora DONAGGIO esprime l'avviso che il Fondo debba essere conservato con le attuali caratteristiche che ne consentono una positiva evoluzione verso la previdenza complementare. Sottolineato come i lavoratori siano soddisfatti della gestione, si augura che una eventuale innovazione legislativa – che definisca l'architettura di sistema alla quale i fondi provvederanno ad adattarsi, con opportune misure – faciliti la realizzazione del secondo pilastro previdenziale e assicuri alla questione della destinazione del trattamento di fine rapporto una soluzione certa che non pregiudichi la correttezza della competizione richiesta dal mercato.

Dopo che il Segretario responsabile del settore servizi ambiente della Fit-Cisl TROMBETTA ha rilevato che le parole del presidente De Luca sono rassicuranti in ordine agli intendimenti della Commissione e ha indicato nella evoluzione verso la previdenza complementare un positivo orientamento meritevole di sviluppo, interviene, in rappresentanza della Uil Trasporti, il Segretario nazionale CARCASSI.

Ricordate le caratteristiche del Fasc che, finanziato da una contribuzione obbligatoria, versata per il 2,5 per cento dai lavoratori e per il 2,5 per cento dai datori di lavoro, è Fondo a capitalizzazione che eroga la prestazione al lavoratore al momento in cui esce dal settore, fa presente che si tratta di una forma di previdenza che si aggiunge a quella assicurata dall'Inps ai lavoratori del settore. Ritenuto opportuno conservare le attuali caratteristiche del Fasc, gestito con il consenso attivo alla gestione delle diverse parti sociali, ravvisa un dato positivo nell'attuale orientamento verso una trasformazione che consenta l'erogazione della prestazione al lavoratore anche sotto forma di rendita, secondo una logica che si richiama alle linee del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il signor Carcassi concorda sulla necessità di risolvere il problema costituito dal versamento della contribuzione di solidarietà del 10 per cento preteso dall'Inps e sulla revisione del trattamento fiscale, da differenziare in ragione della funzione pubblica svolta dal Fondo.

Prende poi la parola il Presidente del Fondo agenti spedizionieri corrieri, dottor PECORARI, che, sottolineato preliminarmente il particolare coinvolgimento dei sindacati dei lavoratori nella gestione, circostanza che ne facilita, tra l'altro, l'evoluzione nel processo di trasformazione in atto, già ricordato da precedenti interventi, evidenzia il carattere di presta-

zione aggiuntiva assicurata dal Fasc. Ispirandosi alle linee del decreto legislativo n. 124 del 1993, si tende a erogare una liquidazione, in forma di rendita, garantita al lavoratore al momento in cui cessa di operare nel settore.

Dichiarato poi di riconoscersi nel documento presentato dall'AdEPP alla Commissione, il dottor Pecorari ritiene che le parole del presidente De Luca abbiano dissolto i motivi di preoccupazione sugli scopi dell'iniziativa della Commissione che potrà convenientemente operare a favore degli enti. Rilevato infine che la consistenza finanziaria del Fasc offre solide garanzie a tutti gli iscritti alla gestione, ne ribadisce la significativa scelta verso una previdenza complementare, strumento che può offrire al lavoratore adeguate opportunità di reddito nel quadro del trattamento di quiescenza. Dopo aver formulato l'invito a trasmettere memorie scritte sugli argomenti dibattuti, il presidente DE LUCA, ringraziati gli odierni interlocutori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, nella prossima settimana, in due sedute, mercoledì 19 luglio 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente della Confederazione generale italiana del commercio, turismo, servizi e delle piccole e medie imprese, dottor Sergio Billè, e del Presidente della Confederazione italiana esercenti attività commerciali, dottor Marco Giuseppe Venturi, nel quadro della procedura informativa in atto, e giovedì 20 luglio, alle ore 14, per procedere all'audizione del Coordinatore dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, professor Gualtiero Tamburini, sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

La seduta termina alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Willer Bordon, ministro dell'ambiente

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che l'audizione odierna verterà sulle problematiche connesse al commissariamento per la gestione del ciclo dei rifiuti, materia che la Commissione ha affrontato nei mesi scorsi organizzando alcuni seminari in Campania, Puglia e Calabria. Dà la parola al ministro Bordon, invitandolo in particolare a fornire valutazioni sull'istituto del commissariamento in generale e sulle motivazioni sottese ai ritardi nell'emanazione delle relative ordinanze.

Willer BORDON, *ministro dell'ambiente*, precisa che le ordinanze di protezione civile in materia di ciclo dei rifiuti sono emanate dal ministro dell'interno per far fronte ad una situazione di emergenza: ciò indica una situazione di sofferenza complessiva che si protrae da alcuni anni e tale valutazione è condivisa anche dal ministro dell'interno.

Premesso che l'adozione di strumenti di emergenza presuppone il successivo ritorno ad una situazione di normalità, ritiene – insieme al Presidente del Consiglio ed al ministro dell'interno – che sia opportuno, pur

in una situazione di sofferenza complessiva, dare i poteri agli enti locali e che solo in casi eccezionali si potrà ricorrere ad altri organismi, come ad esempio le prefetture.

Per quanto riguarda la Sicilia, nel gennaio 1999 un decreto del Presidente del Consiglio ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 giugno 2000 – alcune settimane fa prorogato al 31 dicembre 2001 – per dotare il presidente della giunta regionale degli strumenti indispensabili a fronteggiare la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, che ha assunto carattere di emergenza igienico-sanitaria, con risvolti anche di ordine pubblico.

Ricordato il ripetuto ricorso in Sicilia alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate ai sensi dell'articolo 13 del «decreto Ronchi», precisa che nel maggio scorso il ministro dell'interno ha emanato un'ordinanza incaricando il presidente della giunta regionale come commissario delegato alla predisposizione di un piano di interventi di emergenza ed alla realizzazione dei necessari atti: in particolare, il commissario delegato deve provvedere alle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata, alla selezione, valorizzazione e recupero anche energetico nel sistema industriale, attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

Considerato che l'attuale gestione dei rifiuti si basa principalmente su discariche attivate con procedure d'urgenza e che devono essere contrastati gli smaltimenti abusivi chiudendo e bonificando le discariche esistenti, con la predetta ordinanza si affida ai prefetti la loro individuazione e la vigilanza sulle attività di conferimento dei rifiuti e di gestione delle discariche.

Ricorda in seguito che sono state espresse valutazioni diverse circa l'interpretazione dell'articolo 5 della predetta ordinanza n. 2983/99 del ministro dell'interno e che la questione è stata risolta con un decreto del Presidente del Consiglio che, nel dicembre 1999, ha esteso l'emergenza anche ai rifiuti speciali e pericolosi, nonché alla bonifica ed al risanamento ambientale; nel marzo scorso è stata poi emanata un'altra ordinanza dal ministro dell'interno recante ulteriori disposizioni in materia.

Con tale ordinanza vengono conferiti al commissario delegato nuovi compiti, in specie la predisposizione del piano di cui all'articolo 22 del «decreto Ronchi», la realizzazione di impianti per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti, la promozione ed organizzazione di una gestione unitaria dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale, con la possibilità di costituire in ciascuna provincia una società mista con la partecipazione degli enti locali richiedenti, nonché la disciplina – d'intesa con il ministro dell'ambiente – dell'importazione dei rifiuti destinati al riciclo o al recupero nell'ambito regionale.

Avverte che è in corso di elaborazione una nuova ordinanza, che conferma i poteri del commissario delegato per la durata dell'emergenza.

Per quanto riguarda la Campania, rileva che nel febbraio 1994 il Presidente del Consiglio ha emanato un'ordinanza, con successive modifiche ed integrazioni, con cui il prefetto di Napoli ed anche il presidente della

giunta regionale sono stati delegati ad attivare gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza determinatasi nello smaltimento dei rifiuti.

Al presidente della giunta regionale sono affidati specifici poteri per la realizzazione di un sistema integrato di raccolta differenziata, mentre al prefetto di Napoli è affidata la realizzazione e la gestione pubblica delle discariche; al presidente della giunta è affidato in particolare il compito di realizzare gli impianti per la produzione di compost, per il trattamento dei rifiuti ingombranti, per la selezione e la preparazione delle «frazioni nobili», organizzando un adeguato sistema di trasporto dei rifiuti urbani e, se necessario, le piazzole per lo stoccaggio.

Nel luglio 1999 è stato stipulato per i rifiuti pericolosi un accordo di programma tra il presidente della giunta regionale, i ministri dell'ambiente e dell'industria e la Confindustria campana per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali prodotti sul territorio regionale; successivamente il presidente della giunta regionale ha stipulato una convenzione con il CONAI, con la quale esso si è impegnato a ritirare non solo gli imballaggi primari, secondari e terziari prodotti, ma anche le cosiddette «frazioni nobili» provenienti dalla raccolta differenziata.

Ritiene che, seppur faticosamente, si sta delineando una logica diversa rispetto al passato circa la gestione dei rifiuti, nella considerazione che in generale la situazione è migliore nelle regioni settentrionali rispetto a quelle meridionali, anche se si registrano eccezioni come ad esempio a Pomigliano d'Arco, dove è stato avviato un servizio efficiente di raccolta differenziata secco-umido; quasi contestualmente sono state autorizzate e finanziate «isole ecologiche» nei 47 comuni che hanno presentato il progetto.

Ricordati gli elementi contenuti nel piano di avvio e sviluppo della raccolta differenziata, precisa che per i servizi della raccolta della carta è previsto l'impiego complessivo di duemila addetti, che saranno reclutati fra i lavoratori appartenenti a specifiche categorie secondo quanto sancito nelle ordinanze.

Comunica che si è concluso il procedimento descritto nelle ordinanze circa la realizzazione degli impianti per il combustibile derivato dai rifiuti e, nel dicembre scorso, è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio per la proroga al 31 dicembre 2000 dello stato di emergenza in Campania per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché di quelli speciali e pericolosi; è stata poi varata un'ulteriore ordinanza per la proroga dei poteri del commissario delegato fino alla predetta data. Un'ultima ordinanza, nel giugno scorso, ha consentito al presidente della giunta regionale di firmare i contratti per la realizzazione nella provincia di Napoli del sistema di produzione e combustione del combustibile derivato dai rifiuti: sono iniziati i lavori e fra dieci mesi sarà possibile fare a meno delle discariche, salvo che per la quota di sovvalli prodotta dagli impianti.

Fa presente che sono in corso riunioni con gli enti locali interessati, per definire un piano di riduzione degli inquinamenti, al fine di garantire

alla popolazione un rilevante «vantaggio» ambientale pur in presenza dell'impianto di combustione.

Per quanto riguarda la Calabria, fa presente che nel settembre 1997 un decreto del Presidente del Consiglio ha dichiarato lo stato di emergenza per la situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani: quindi, con un'ordinanza dell'ottobre successivo poi modificata ed integrata, il presidente della giunta regionale è stato delegato ad attivare gli interventi per lo smaltimento. Nel maggio 1999 il ministro dell'interno ha adottato ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza nella gestione dei rifiuti: in particolare, il commissario delegato – per i rifiuti urbani, speciali e pericolosi – ha svolto alcune attività di pianificazione in ordine ai rifiuti solidi urbani ed assimilabili nonché alla raccolta differenziata.

Si sofferma in seguito sull'attuazione degli interventi finora disposti, in relazione alle località di Sambatello, in provincia di Reggio Calabria, e di Alli, in provincia di Catanzaro, in relazione al sistema integrato per la parte nord e per la parte sud della regione, nonché alla piattaforma integrata polifunzionale per lo smaltimento dei rifiuti di Lametia Terme.

Sottolinea che sono state chiuse 340 discariche abusive e ripristinate circa 30 discariche autorizzate; nel dicembre 1999 il commissario delegato ha chiesto la proroga dell'emergenza per i rifiuti urbani e pericolosi, cosicché il successivo 29 dicembre un decreto del Presidente del Consiglio ha prorogato l'emergenza fino al 30 giugno 2000, estesa poi al 31 dicembre 2001.

Per quanto riguarda la Puglia, il sistema di ordinanze in materia di rifiuti è stato avviato nel 1994, con l'attribuzione delle competenze al prefetto di Bari; a seguito di una sentenza della Corte costituzionale, fin dal 1996 tali poteri sono stati attribuiti al presidente della giunta regionale, salvo quanto disposto con l'ordinanza n. 3045 del 3 marzo scorso, che li ha ricondotti transitoriamente al prefetto di Bari.

Fa presente che le funzioni sono distribuite in modo da affidare ai prefetti i poteri in materia di discariche e di gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 13 del «decreto Ronchi»; mentre al presidente della giunta regionale fanno capo le attività di raccolta differenziata, la realizzazione degli impianti di valorizzazione del materiale raccolto, nonché del sistema di produzione e di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti.

Precisa che è in corso di elaborazione una nuova ordinanza che attribuisce al presidente della giunta regionale le funzioni di commissario per la gestione dei rifiuti, mentre restano ai prefetti le competenze sulle discariche e sulle materie previste dal predetto articolo 13.

In ordine alla città ed alla provincia di Roma, fa presente che nel febbraio 1999 il Presidente del Consiglio ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2000, in accoglimento della richiesta del presidente della giunta regionale, valutando la pericolosità socio-ambientale derivante dal mancato smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in occasione del Giubileo.

Nel giugno 1999, il ministro dell'interno ha adottato gli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, nominando commissario delegato il presidente della giunta regionale: in particolare, si tende a sviluppare le azioni di contenimento della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, nonché la selezione ed il recupero anche energetico nel sistema industriale attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili per assicurare prestazioni ottimali sotto il profilo energetico ed ambientale.

Viene affidata al prefetto di Roma la vigilanza sulle attività di conferimento e di gestione delle discariche, nonché il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del «decreto Ronchi», attribuendo al presidente della regione le competenze di cui all'articolo 13 dello stesso decreto.

Precisa che nel luglio 1999 il presidente della giunta regionale ha trasmesso al ministro dell'ambiente – per la prescritta intesa – il piano per gli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, al quale sono state formulate alcune osservazioni; successivamente, nell'ottobre 1999 il presidente della giunta regionale ha trasmesso una nuova versione del piano di emergenza in recepimento delle osservazioni ministeriali.

Giuseppe SPECCHIA (AN) ritiene innanzitutto che sia giunto il momento di porre fine all'esperienza dei commissariamenti riguardo alla gestione dei rifiuti, come del resto è stato richiesto per la regione Puglia dai parlamentari di tutte le forze politiche; continuare con il commissariamento significherebbe diseducare la popolazione e gli enti locali nell'affrontare autonomamente le problematiche emergenti.

In ordine alla situazione pugliese, tratteggia le problematiche connesse alle province di Brindisi e di Bari, soffermandosi su alcuni casi particolari.

Osserva che, nei casi in cui è giustificato lo stato di emergenza, sarebbe opportuno definire un modello unico per il conferimento dei poteri commissariali nel ciclo dei rifiuti, al fine di evitare che le scelte in sede ministeriale avvengano in seguito a valutazioni di carattere politico.

Conclude chiedendo che, per la dolorosa vicenda dell'incendio della pineta di Castelfusano nei pressi di Roma avvenuto nei giorni scorsi, sia svolto un accertamento tempestivo dei fatti e delle eventuali responsabilità, anche di organi pubblici.

Giovanni IULIANO (DS), ringraziato il ministro Bordon per le puntuali informazioni fornite, ritiene che nell'arco dei prossimi dieci mesi non possano essere realizzati in Campania gli impianti testé elencati: chiede quindi quali potranno essere le iniziative governative in attesa che gli impianti siano effettivamente funzionanti.

Si dichiara d'accordo sulla necessità di porre termine ai commissariamenti nel ciclo dei rifiuti e cita come esempio positivo l'esperienza relativa all'area sarnese; ricordato che in Campania la raccolta differenziata si attesta al due per cento del totale raccolto, si sofferma sulle dichiarazioni

del ministro Bordon circa l'impiego di duemila nuovi addetti nel settore, che non potranno certo risolvere i drammatici problemi occupazionali attuali.

Conclude rilevando l'opportunità di attuare un'informativa precisa della cittadinanza in ordine alla sicurezza dei siti destinati a nuovi impianti di valorizzazione dei rifiuti.

Giuseppe LO CURZIO (PPI) giudica innanzitutto necessario un efficace coordinamento fra il Governo e gli organi giudiziari per favorire in ogni modo il superamento dell'utilizzo delle discariche nella gestione dei rifiuti.

Ritiene che finora i commissariamenti non hanno risolto le problematiche esistenti e che sarebbe opportuno porre la massima attenzione nel controllo del territorio attraverso organi *ad hoc*, per cui si rivela necessario lo stanziamento di nuovi ingenti fondi.

Dopo essersi soffermato sulle problematiche più rilevanti attinenti alla gestione delle discariche, chiede un intervento urgente del ministro Bordon per avviare a soluzione la sistemazione ed il dragaggio del porto di Siracusa.

Giovanni LUBRANO DI RICCO (Verdi-U) ringrazia il ministro Bordon per le notizie fornite e si sofferma sulle vicende connesse al termidistruttore di Giugliano in provincia di Napoli, rilevando che l'ipotizzato impianto per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti trova una netta opposizione da parte della popolazione; non ritiene che la proposta di istituire l'impianto ad Acerra possa risolvere la questione, anche perché nella zona un alto livello di inquinamento è determinato dalla presenza dello stabilimento della Montefibre.

Si dichiara favorevole a dichiarare terminata l'esperienza dei commissariamenti e chiede al ministro quali iniziative saranno intraprese per gestire al meglio le complesse problematiche connesse alla gestione dei rifiuti; sarebbe opportuno procedere speditamente all'introduzione nel codice penale del delitto ambientale ed auspica che il relativo *iter* presso il Senato riprenda a breve, anche perché se non si dispone degli strumenti normativi adeguati è pressoché impossibile contrastare la presenza diffusa della criminalità organizzata nel settore.

Chiede di conoscere le valutazioni del ministro sugli impianti di Acerra e Giugliano.

Massimo SCALIA, *presidente*, osserva che la situazione complessiva nella gestione del ciclo dei rifiuti è sicuramente migliorata negli ultimi anni e che la Commissione si è sempre adoperata per favorire ogni soluzione che permetta di superare gli ostacoli presenti.

Luigi GRILLO (FI) ricorda che l'ex ministro dell'ambiente Ronchi ha favorito in ogni modo lo sviluppo della raccolta differenziata e l'istituzione degli impianti per la produzione del combustibile derivato dai rifiuti:

ritiene che la sperimentazione finora attuata su tale combustibile non si è rivelata positiva e che esso appare pericoloso per l'inquinamento ambientale, anche perché parte del materiale utilizzato per il cdr deve essere ugualmente conferito nelle discariche.

Conclude chiedendo al ministro Bordon se intenda proseguire sulla predetta linea di comportamento.

Willer BORDON risponde assai dettagliatamente, specificando in particolare che la situazione connessa alla gestione dei rifiuti presentava in passato connotazioni assai negative e che i commissariamenti sono stati richiesti anche da parte delle amministrazioni locali: è tuttavia intenzione del Governo tornare appena possibile alla normalità.

Precisato che è stato richiesto dal presidente Fitto di affidare il commissariamento alla regione Puglia, ritiene che l'esperienza finora acquisita è valsa almeno a superare i momenti più difficili dell'emergenza nella gestione dei rifiuti, anche se non ci si deve abituare a disporre di strumenti emergenziali.

Quanto al cdr, osserva che la sua produzione è stata ritenuta valida anche in sede europea, e preannuncia che si recherà nella provincia di Siracusa entro i prossimi mesi per verificare direttamente la situazione.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il ministro dell'ambiente e lo congeda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, sarà pubblicato il resoconto stenografico del seminario pubblico organizzato dalla Commissione a Reggio Calabria l'1 giugno scorso, relativo all'indagine in corso sull'istituto del commissariamento.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 19 luglio 2000, alle ore 13.30, per ascoltare il sottosegretario di Stato per l'interno ed il direttore dell'Agenzia per la protezione civile.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, avvocato Antonio Bargone.

La seduta inizia alle ore 13,35.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo l'11 luglio 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, ribadendo quanto già rilevato nella precedente seduta, fa notare che il provvedimento in esame è da ritenere condivisibile nell'impostazione, realizzando un adeguato trasferimento di risorse finanziarie e umane in materia di viabilità. Relativamente invece al trasferimento di beni mobili, reputa opportuno verificare la congruità dell'ammontare previsto.

Evidenzia la necessità di assicurare anche in materia di viabilità il trasferimento di risorse entro il 31 dicembre 2000, in modo da rendere operativo l'esercizio delle funzioni da parte degli enti territoriali a decorrere dal 1° gennaio 2001, come previsto dal decreto legislativo n. 112 del

1998. A tale proposito osserva, che per quanto concerne il personale, occorre considerare che non si tratta di personale statale, ma di personale dipendente dell'ANAS, e quindi soggetto ad un contratto collettivo diverso da quello di pubblico impiego.

Inoltre, le regioni risultano sprovviste di una organizzazione deputata allo svolgimento delle funzioni che saranno trasferite in materia di viabilità, diversamente da quanto avviene presso le province. Occorrerà pertanto procedere alla costituzione di appositi uffici anche in ambito regionale.

Esprime poi perplessità circa la proposta da più parti avanzata di ricorrere a strumenti di carattere negoziale, quali i «contratti di service», per l'esercizio da parte degli enti territoriali delle funzioni in materia di viabilità.

Il sottosegretario di Stato, Antonio BARGONE, condivide le considerazioni del Presidente circa lo sviluppo del processo di trasferimento di risorse in materia di viabilità, con particolare riferimento alle risorse umane. Ricordando che il confronto con le organizzazioni sindacali ha avuto ad oggetto il trasferimento di risorse umane in tutti i settori interessati dal decentramento amministrativo, fa notare l'opportunità di un confronto che tenga conto della diversa posizione giuridica del personale da trasferire, e nel caso della viabilità, del personale dell'ANAS.

Osserva inoltre che il trasferimento materiale dei beni dallo Stato alle regioni e agli enti locali richiederà tempi lunghi, analogamente a quanto verificatosi nell'esperienza del trasferimento di strade alle province autonome di Trento e Bolzano. Ritiene pertanto opportuno accelerare i tempi di trasferimento al fine di consentire l'entrata a regime del decentramento amministrativo in un settore di particolare rilevanza quale quello della viabilità.

Il senatore Sergio VEDOVATO, *relatore*, fa notare che il trasferimento di risorse in materia di viabilità è finalizzato a rendere operativo il conferimento di rilevanti funzioni che incidono direttamente sulla qualità di vita dei cittadini. Occorre pertanto una adeguata preparazione al fine di consentire l'entrata a regime della riforma. A tale proposito invita a considerare l'importanza di un impegno in tal senso anche da parte delle regioni che, in quanto destinatarie del trasferimento, dovrebbero rendere conoscibili le modalità attraverso cui intendono organizzare le funzioni conferite.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni o agli enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di opere pubbliche
(Esame e rinvio)

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, osserva che il provvedimento in titolo concerne il trasferimento di risorse dallo Stato alle regioni e agli enti locali in materia di opere pubbliche. In particolare segnala che lo schema di decreto recepisce all'articolo 5 l'indicazione della Conferenza unificata, secondo la quale i beni immobili da trasferire alle regioni e agli enti locali, strumentali all'esercizio delle funzioni conferite, devono essere individuati sulla base di un contraddittorio tra la singola regione e l'amministrazione statale competente, da effettuarsi entro il 30 ottobre 2000, anche sulla base dei dati indicati nella tabella allegata al provvedimento in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni e alle province per l'esercizio delle funzioni conferite dall'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni in materia di energia, miniere e risorse geotermiche.

